SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2022.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Saveria», in Comune di San Vincenzo Roveto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Saveria» in Comune di San Vincenzo Roveto (AQ) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Saveria» in Comune di San Vincenzo Roveto (AQ).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 21 gennaio 2022

Il direttore generale: REZZA

22A00621

DECRETO 21 gennaio 2022.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Prima Sorgente» in Comune di Oricola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto che l'art. 7 del sopra citato decreto 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento debbano inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Prima Sorgente» in Comune di Oricola (AQ) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Prima Sorgente» in Comune di Oricola (AQ).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 21 gennaio 2022

Il direttore generale: REZZA

22A00622

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2021.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Precision Testing S.r.l.», in Ronco all'Adige, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DELLA DISR V
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 3 novembre 2020 dal centro «*Precision Testing* S.r.l.», con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 24 maggio 2021, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 25 giugno 2021 presso il centro «*Precision Testing* S.r.l.»;
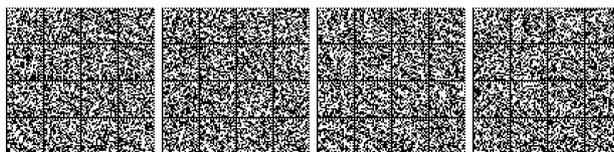
Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «*Precision Testing* S.r.l.», con sede legale in via Ponzilovo, 7 - 37055 Ronco all'Adige (VR), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: raccolta campioni per valutazioni quali-quantitative delle produzioni (valori nutrizionali, caratteristiche sementiere, espressione tratti genetici).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione *post*-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

fitoregolatori;

biostimolanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «*Precision Testing* S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «*Precision Testing* S.r.l.» in data 25 giugno 2021.

2. Il centro «*Precision Testing* S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A00619

DECRETO 20 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Visto il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionale, avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337 che regolamenta il Sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 24 marzo 2011;

Viste le Linee guida del 25 ottobre 2011, per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2015, n. 2009, con il quale è stata aggiornata la «Commissione SQN» di cui al decreto ministeriale del 12 giugno 2009, n. 9021;

Vista la notifica 2019/0489/I relativa al «Decreto di riconoscimento del Sistema di qualità nazionale - Acquacoltura sostenibile», effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Visto il decreto dipartimentale del 4 febbraio 2020, n. 7630 con il quale è stato riconosciuto il disciplinare di produzione SQN «Acquacoltura sostenibile»;

Visto il decreto dipartimentale del 6 maggio 2020, n. 22991 recante le modalità attuative del sistema di qualità nazionale zootecnica di cui al disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» riconosciuto con decreto ministeriale del 4 febbraio 2020, n. 7630;

Visto il decreto direttoriale del 13 ottobre 2020, n. 9236519 con il quale è stato adottato il piano di controllo tipo per il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» presentata dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A. in data 20 ottobre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 9 novembre 2021;

Visto il verbale prot. 652866 del 13 dicembre 2021 della Commissione SQN, la quale, riunitasi in data 22 novembre 2021, ha rilevato alcune criticità nella proposta di modifica del disciplinare «Acquacoltura sostenibile»;

Vista la comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 13 dicembre 2021, acquisita agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, con la quale l'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A. ha fornito chiarimenti e ha trasmesso il disciplinare revisionato secondo le osservazioni della Commissione SQN;

Vista la comunicazione trasmessa per mezzo di posta elettronica del 20 dicembre 2021 con la quale l'ufficio PQAI 1 ha inviato alla Commissione SQN i chiarimenti forniti dall'Associazione mediterranea acquacoltori A.M.A., nonché il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» rettificato secondo le osservazioni della Commissione;

Preso atto che non sono pervenuti da parte della Commissione SQN pareri oppositivi al disciplinare «Acquacoltura sostenibile» rettificato;

Considerato che non si apportano al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti;

Ritenuto che il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» trasmesso in data 13 dicembre 2021, acquisito agli atti dell'ufficio PQAI 1 in data 16 dicembre 2021 con n. 662242, risponde ai requisiti previsti per il riconoscimento come Sistema di qualità nazionale;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile», allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, è riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337.

2. Il disciplinare di produzione «Acquacoltura sostenibile» garantisce il diritto di accesso a tutti i produttori legittimamente interessati, la trasparenza del sistema e la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione previste dal disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Roma, 20 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: ABATE

ALLEGATO

Sistema di Qualità Nazionale "Zootecnia" riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricoli e Forestali DM 4337 04/03/2011

PROPOSTA DI MODIFICA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "ACQUACOLTURA SOSTENIBILE"

SOMMARIO

1 SCOPO

Lo scopo del presente disciplinare è definire i requisiti che le imprese di acquacoltura che allevano pesci e molluschi bivalvi devono rispettare per aderire al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia (di seguito RQN) istituito dal MIPAAF con il D.M. n. 4337 del 04 marzo 2011.

Il presente disciplinare si applica alle specie da acquacoltura (pesci e molluschi) in conformità al Regime di Qualità Nazionale Zootecnia.

Il disciplinare si applica a partire dalle fasi di allevamento (dall'ingresso degli avannotti nel caso del pesce e dalla accettazione del novellame nel caso dei molluschi bivalvi) fino alle fasi di immissione in commercio dei prodotti dell'acquacoltura identificati con gli estremi del Regime di Qualità Nazionale.

2 OBIETTIVI

L'obiettivo del disciplinare di produzione è quello di qualificare l'acquacoltura, migliorando i prodotti dal punto di vista della qualità e il processo produttivo dal punto di vista della sostenibilità e il benessere degli organismi allevati.

In linea con gli *"Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 – 2030"*, l'obiettivo del disciplinare è quello di partecipare alla transizione verde stabilita dal Green Deal europeo, contribuendo alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili, avanzare verso la "sostenibilità competitiva" (come espresso nella strategia "Dal produttore al consumatore") e prestare maggiore attenzione al benessere animale. In tal senso i requisiti valorizzanti previsti dal presente disciplinare prevedono procedure e parametri tali da massimizzare il benessere degli animali acquatici allevati.

L'adozione del disciplinare di produzione intende "aggiungere valore" ai prodotti delle imprese coinvolte nella filiera ampliando gli sbocchi di mercato.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Tipologia di prodotti

3.2 Il disciplinare si applica a pesci e molluschi bivalvi allevati e ai relativi derivati e trasformati:

Pesci: freschi refrigerati.
Molluschi: freschi/vivi, confezionati in ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, in retina o similari.
Pesci Trasformati: ATM, sottovuoto, prodotti pastorizzati, affumicati.

3.3 Specie ittiche a cui si applica il disciplinare:

Specie ittiche

1. Trota iridea (*Onchorhynichus mykis*)
2. Salmerino (*Salvelinus fontinalis*)
3. Salmerino (*Salvelinus alpinus*)

4. Storione bianco (*Acipenser transmontanus*)
5. Storione siberiano (*Acipenser baerii*)
6. Storione russo (*Acipenser gueldenstaedtii*)
7. Storione ladano (*Huso huso*)
8. Sterletto (*Acipenser ruthenus*)
9. Storione stellato (*Acipenser stellatus*)
10. Storione cobice (*Acipenser naccarii*)
11. Anguilla europea (*Anguilla anguilla*)
12. Spigola (*Dicentrarchus labrax*)
13. Orata (*Sparus aurata*)
14. Ombrina (*Argirosomus regio*)
15. Sarago pizzuto (*Puntazzo puntazzo*)

Molluschi Bivalvi

16. Cozza o Mitilo (*Mytilus galloprovincialis*);
17. Ostrica concava (*Crassostrea gigas*);
18. Ostrica piatta (*Ostrea edulis*);
19. Vongola verace (*Ruditapes philippinarum*);
20. Vongola verace (*Ruditapes decussatus*);

3.4 Tipologia di imprese richiedenti

Il presente disciplinare di produzione può essere adottato da:

1. Imprese in forma singola;
2. Imprese in forma associata (organizzate in filiera con soggetto capofila - capofiliera - che si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai parametri previsti dal presente disciplinare);
3. Imprese che acquistano prodotto già certificato secondo il RQN e che lo lavorano/trasformano e/o commercializzano applicandolo il disciplinare di produzione per le sole fasi di competenza.

4 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Per ogni specie allevata per la quale viene richiesta l'adesione al presente disciplinare viene predisposta, a cura di ciascuna impresa aderente, una scheda riassuntiva unica che riporta:

- Denominazione commerciale della specie[1];
- Denominazione scientifica;
- Descrizione;
- Caratteristiche organolettiche, merceologiche e igienico-sanitarie;
- Sistema di allevamento;
- Valori nutrizionali.

5 REQUISITI DI LEGGE

Il presente disciplinare prevede esclusivamente requisiti valorizzanti dal punto di vista della qualità e della sostenibilità.

[1] Le denominazioni commerciale e scientifica devono essere conformi alle norme vigenti.

Tali requisiti sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli di legge poiché il rispetto della normativa vigente è considerata prerequisito ed il controllo del rispetto della stessa non compete all'organismo di certificazione.

6 REQUISITI VALORIZZANTI

6.1 ORIGINE DEGLI ANIMALI

L'origine è intesa come Paese di nascita, allevamento, macellazione, e confezionamento. Nell'ottica della trasparenza è richiesto che in tutte le fasi di processo il prodotto (uova, novellame, pesce, prodotto finito) sia accompagnato da una etichetta di origine, nei documenti di trasporto e nei registri di allevamento.

In aggiunta a tutte le informazioni obbligatorie per legge, tra cui la denominazione commerciale del prodotto, il nome scientifico della specie, il paese di allevamento e l'impresa produttrice, è obbligatorio riportare nell'etichetta di origine, in modo esplicito, anche le seguenti informazioni:

- Paese di nascita,
- Paese di macellazione[2],
- Paese di confezionamento.

L'etichetta di origine si applica a:

- uova;
- novellame di molluschi bivalvi ottenuti sia con riproduzione naturale e semina dopo l'acquisizione da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici da banchi naturali[3];
- novellame di specie ittiche, larve/post larve e avannotti ottenuti sia da centri di riproduzione sia con il prelievo in natura di animali selvatici;
- specie ittiche prodotto finito;
- molluschi prodotto finito.

L'etichetta di origine accompagna i prodotti in tutti gli scambi commerciali.

6.2 PRATICHE E GESTIONE DELL' ALLEVAMENTO

Le pratiche di gestione dell'allevamento devono prevedere:

- Qualifica dei fornitori di avannotti/larve/novellame che possano garantire l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti. In un apposito elenco sono riportati i fornitori qualificati che sono obbligati a produrre dichiarazione indicante il rispetto dei requisiti di cui al disciplinare o eventualmente l'adesione al Regime di Qualità.

[2]Informazione non applicabile ai molluschi bivalvi.

[3]I banchi naturali devono essere situati in zone classificate A o B dall'autorità competente. I molluschi devono successivamente permanere negli allevamenti aderenti al RQN per almeno 6 mesi, se prelevate dalle medesime zone di produzione, o almeno 8 mesi se provenienti da zone diverse da quelle di produzione.

- Ciascuna impresa deve mappare i propri fornitori di larve/post larve /avannotti/novellame e prevedere che gli stessi assicurino l'indicazione di origine e la tecnologia di incubazione delle uova e allevamento adeguato delle larve/post larve e degli avannotti.
- Assicurare l'assenza di organismi geneticamente modificati, prevedendo una dichiarazione del fornitore di uova embrionate/novellame. È consentito l'allevamento di individui poliploidi.
- Accettazione avannotti/larve/novellame/seme naturale per i molluschi bivalvi, seme per i molluschi bivalvi in schiuditoi, solo da fornitori qualificati.
- Adottare delle misure atte a minimizzare il rischio di fughe degli animali allevati;
- Rispettare e misurare nelle specie ittiche allevate in impianti a terra (esclusi i pesci allevati in gabbia in mare) i parametri ambientali relativi ad ossigeno, salinità, temperatura e pH, riportati nelle tabelle seguenti:

SPECIE ITTICHE DI ACQUA DOLCE (trota, salmerino, storione e anguilla)

– Saturazione ossigeno non inferiore al 60 %; frequenza settimanale;
– Solidi sospesi inferiori a 10 mg/L: frequenza trimestrale;
– Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 3 mg/l: frequenza giornaliera;
– BOD e COD inferiori rispettivamente a 80 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
– pH: Valori compresi tra 7 e 9,5: frequenza trimestrale;
– Ammoniaca (N-NH4): valori inferiori a 25 mg/l: frequenza trimestrale;
– Nitrati (NO3-N)): valori inferiori a 200 mg/L: frequenza trimestrale;
– Nitriti (NO2-N): valori inferiori a 4 mg/L: frequenza trimestrale;
– Fosforo totale inferiore a 15 mg/l: frequenza trimestrale;
– Temperatura: massima 20°C.

SPECIE ITTICHE DI ACQUA MARINA (spigola, orata, ombrina, anguilla, saraghi)

– • Saturazione ossigeno non inferiore al 40%; frequenza settimanale;
– • Solidi sospesi inferiori o uguali a 80 mg/L: frequenza trimestrale;
– Ossigeno disciolto nelle acque di allevamento superiore a 4 mg/l; frequenza giornaliera, (ad eccezione dei giorni in cui non è possibile raggiungere le gabbie a mare per avversità atmosferiche);
– • BOD e COD inferiori o uguali rispettivamente a 40 e 160 mg/l: frequenza trimestrale;
– • pH: Valori compresi tra 6.5 e 8,5: frequenza trimestrale;
– • Ammoniaca (N NH4): valori inferiori o uguali a 15 mg/l: frequenza trimestrale;
– • Nitrati (NO3 N): valori inferiori o uguali a 20 mg/L: frequenza trimestrale;
– • Nitriti (NO2 N): valori inferiori o uguali a 0,6 mg/L: frequenza trimestrale;
– • Fosforo totale inferiore o uguale a 10 mg/l: frequenza trimestrale
– Temperatura: massima 28°C.

METODO: Rilevamento con sonde e kits diagnostici

- I molluschi bivalvi devono essere allevati esclusivamente nelle zone di produzione classificate come A o B, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 854/2004, diversamente dai pesci, per i molluschi non

è previsto il rispetto di parametri ambientali, poiché non vi è possibilità alcuna di intervenire sugli stessi.

- La densità degli animali negli allevamenti intensivi e semi intensivi deve rispettare i parametri come di seguito riportati:[4]

Specie	Densità massime alla pesca	Note
Trota	20 kg/mc	Ricambi idrici giorno >1
Trota	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno > 5
Trota	35 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Salmerino	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno >5
Anguilla	25 kg/mc	Ricambi idrici giorno <10
Anguilla	50 kg/mc	Ricambi idrici giorno >10
Spigola	40/kg mc	Gabbie in mare
Ombrina	40 kg mc	Gabbie in mare
Orata	40 kg mc	Gabbie in mare
Saraghi	40 kg mc	Gabbie in mare
Spigola	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Ombrina	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Orata	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4
Saraghi	40 kg mc (*)	Impianti a terra Ricambi idrici giorno 2/4

(*) Tecnologie intensive di ossigenazione e monitoraggio delle acque sia a ciclo aperto sia a ciclo chiuso/RAS.

- Monitorare, per le specie ittiche, giornalmente o settimanale[5] lo stato di salute e di benessere dei prodotti in tutte le fasi di allevamento, al fine di evidenziare precocemente eventuali patologie ed eseguire tempestivamente la diagnosi e le misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.
- Per i molluschi monitorare ogni 15 giorni lo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità).
- Gestire le non conformità relative ai parametri di allevamento definiti dal presente disciplinare prevedendo registrazioni e definendo le eventuali azioni correttive.
- Aggiornare il registro di allevamento prevedendo per le specie ittiche controlli giornalieri o settimanale (registrati) relativi a:
  - stato di salute, di benessere, di vitalità;
  - assenza di pigmentazioni anomale, di abrasioni o di altre situazioni non normali della cute (i.e lesioni anatomopatologiche);
  - altre situazione ritenute non normali dall'esperienza dell'osservatore;

---

4 Requisito non applicabile alla molluschicoltura che è definita estensiva.

5 Requisito non applicabile alla molluschicoltura che adotta un approccio di profilassi passiva non potendo in alcun modo intervenire con trattamenti sanitari.

- ossigeno, salinità, temperatura e pH.
    - Indice di conversione dei pesci con stima della biomassa.
  - Per i molluschi controlli **quindicinali** (registrati) relativi a:
    - Mortalità,
    - Vitalità.
- Aggiornare il Registro di Carico e scarico degli animali allevati.
- Nel caso di mortalità anomale (per i molluschi bivalvi mortalità >20%) ed in assenza di una chiara diagnosi, svolgere una valutazione aggiuntiva a quelle previste periodicamente sulla qualità dell'acqua.

6.3 ALIMENTAZIONE

- Definire e adottare un piano alimentare adeguato alle densità di stoccaggio, alla taglia degli animali allevati, ai valori della temperatura dell'acqua e a soddisfare i requisiti nutrizionali.
- I mangimi impiegati nell'allevamento dei pesci[6] devono essere:
  - a base di farina di pesce, proteine animali trasformate, farine vegetali, olio di pesce, integratori vitaminici, integratori minerali.
  - Le farine vegetali e di pesce utilizzate per i mangimi devono essere NO OGM. Nella valutazione della conformità del mangime fornito sono ritenute valide le seguenti certificazioni:
    1. Certificazione NON OGM rilasciata in ambito accreditato o a fronte di uno standard specifico riconosciuto in ambito UE;
    2. Certificazione di produzione biologica;
  - In assenza delle precedenti condizioni è altresì ammissibile una dichiarazione del fornitore di mangimi di assenza di OGM per il mangime fornito, che deve essere accompagnato da cartellino con dicitura specifica circa l'assenza di OGM (in conformità al Reg. CE 1829/2003). Somministrati secondo il piano alimentare definito.
  - Per l'allevamento dei pesci devono essere attuate le registrazioni dei mangimi somministrati attraverso tabelle aziendali protocollate, con evidenza dei periodi di digiuno. Deve essere registrata anche l'eventuale alimentazione integrativa somministrata agli animali.
  - Adottare misure volte a minimizzare gli sprechi di mangimi e quindi aumentarne l'efficienza di utilizzo e ridurre il carico inquinante delle acque, valutabile attraverso il piano alimentare e/o procedura interna all'azienda.

6.4 SOSTENIBILITA'

Ogni impresa garantisce la sostenibilità nei tre pilastri di seguito riportati:

1. Ambientale,
2. Sociale,
3. Economico.

---

[6] Non si applica ai molluschi perché trattandosi di acquacoltura estensiva non viene somministrata alcuna tipologia di mangime

6.4.1 PILASTRO AMBIENTALE

Con la Raccomandazione 2013/179/CE è stata introdotta nell'Unione Europea la PEF - Product Environmental Footprint - PEF, che regolamenta il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti e dei servizi.

Le imprese aderenti al RQN dovranno implementare un sistema di valutazione in base alla metodologia PEF, adottando la misurazione degli indicatori individuati nelle Product Category Rules (PEFCR) adottati dalla Commissione Europea.

In attesa dell'adozione da parte della UE, gli indicatori saranno individuati da uno studio PEF preliminare realizzato dalla stessa impresa richiedente che prenderà in considerazione i seguenti flussi: consumi energetici ed idrici, consumo di materie prime e materiali ausiliari, emissioni e gestione dei rifiuti. Lo studio deve essere comunicato all'OdC incaricato, che ne prende atto ai fini dell'applicazione del piano di controllo. L'impresa dovrà fare una misurazione degli indicatori, individuare quelli prioritari e implementare, in modo graduale, le azioni di miglioramento necessarie previste per ogni indicatore dallo stesso studio preliminare.

È raccomandato l'uso di energia da fonti rinnovabili nelle strutture di trasformazione / lavorazione del prodotto.

GESTIONE RIFIUTI

Formalizzare e applicare un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a:

- impedire la dispersione dei rifiuti;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto della componente non riciclabile;
- smaltire i rifiuti utilizzando procedure che consentano di dividere aree di lavorazione/stoccaggio del prodotto, separando i rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi e utilizzando – ove opportuno - gli appositi contenitori;
- riciclare e riutilizzare i materiali usati durante la raccolta, il prelievo, la conservazione e il trasporto degli animali allevati fino al punto vendita, inclusi gli imballaggi.

6.4.2 PILASTRO SOCIALE

In aggiunta ai requisiti cogenti è obbligatorio che le imprese assicurino direttamente o tramite la propria associazione o in caso di accordo di filiera tramite il capofiliera il rispetto dei seguenti requisiti:

- Aggiornamenti formativi almeno annuale sui temi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e welfare aziendale, sull'applicazione dei requisiti previsti dal RQN e l'aggiornamento tecnico produttivo dei dipendenti.

- Favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, dei laureandi e dei giovani laureati, con la definizione di criteri di selezione nella politica delle assunzioni.

- Attivazione o adesione a convezioni o accordi con Università e Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali per prevedere stage di studenti presso l'impresa e/o iscrizione al Registro scuola lavoro.
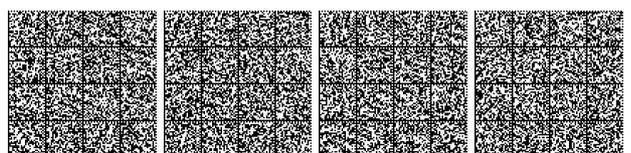
6.4.3 PILASTRO ECONOMICO

Le imprese richiedenti devono aver formalizzato un accordo di filiera, che comprenda oltre agli allevatori uno o più dei seguenti attori: trasformatori, confezionatori e i distributori. L'accordo di filiera oltre al rispetto del disciplinare deve prevedere anche:

- il prezzo minimo garantito alla produzione primaria [7];
- la definizione del prezzo di vendita e la ripartizione del valore aggiunto all'interno di tutta la filiera in modo equo.

Qualora l'allevatore opera in filiera corta è esentato dalla formalizzazione dell'accordo di filiera.

7 FRESCHEZZA / CONSERVAZIONE

- L'immissione in commercio per il consumo dei prodotti freschi deve avvenire entro 48 ore (nel caso di molluschi bivalvi tale periodo è da intendersi al netto del periodo di depurazione) dal momento della raccolta, la cui data dovrà essere registrata su un'apposita scheda per ciascuno dei lotti prodotti.
- Trasformazione dei prodotti freschi entro le 48 ore dalla raccolta.
- Gli impianti di piscicoltura devono essere provvisti di sistemi di produzione e/o stoccaggio di ghiaccio.
- Il quantitativo di ghiaccio utilizzato nelle fasi di incassettamento e trasporto dei prodotti ittici non confezionati deve essere almeno pari ad 1/4 rispetto al peso del prodotto.

8 TRACCIABILITÀ E AUTOCONTROLLO

L'impresa richiedente deve implementare un sistema di rintracciabilità a copertura di tutte le attività effettuate in conformità al presente disciplinare. Tale sistema di rintracciabilità deve essere impostato secondo la norma ISO 22005. Il sistema di rintracciabilità deve essere adottato da tutti gli operatori che gestiscono il prodotto (allevamenti, strutture di lavorazione, strutture di depurazione, strutture di confezionamento etc.).

Nel caso in cui il processo produttivo avvenga presso operatori diversi è fatto obbligo che fra gli operatori coinvolti esista un accordo di filiera a copertura e garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare.

Il sistema di rintracciabilità deve prevedere:

a) Registrazione dei lotti di prodotto in entrata e in uscita presso ciascun operatore della filiera.
b) Registrazione e identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici per tutto il ciclo di allevamento, produzione, preparazione, trasformazione, depurazione, trasporto e commercializzazione.
c) Coerenza quantitativi (Bilanci di massa).
d) Prove periodiche di rintracciabilità.

La documentazione da tenere per ciascuna specie in allevamento è la seguente:

i) soggetti in entrata: origine, data di entrata, lotto, quantità, antecedenti trattamenti veterinari, fornitore, etichetta di origine;

[7] Il prezzo minimo garantito deve essere concordato fra le parti in base ai costi di produzione.
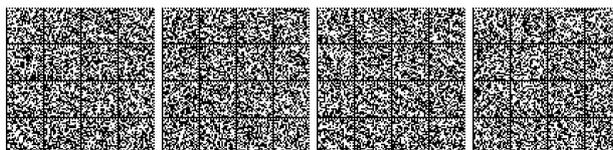
ii) soggetti in uscita: età, quantità (numero per pesci, peso per molluschi), peso in caso di macellazione, lotto e destinazione;

iii) le eventuali perdite (mortalità anomale) di animali, in numero o peso, e relativa giustificazione;

iv) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione; profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.

v) La documentazione da tenere per ciascun operatore successivo alla fase di allevamento è la seguente:

- vi) Documenti di acquisto
- vii) Documenti di vendita
- viii) Registro di allevamento
- ix) Registro di carico e scarico
- x) Registro di lavorazione
- xi) Quantitativi in ingresso e in uscita
- xii) Scarti di lavorazione

9 ETICHETTATURA

I prodotti conformi al presente disciplinare di produzione sono identificati dal nome "Acquacoltura Sostenibile", dal logo tipo di seguito riportato e dagli estremi del Regime di Qualità Nazionale:

Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia
D.M. 4337 04/03/2011
mipaaft

Sull'etichetta deve essere riportato il logotipo di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi. Nella parte bassa del pittogramma è rappresentata una mano aperta e stilizzata di colore turchese, sormontata da sei angolari di colori blu, azzurro, verde e rosso, rappresentanti una forma stilizzata di pesce. Nella posizione del bulbo oculare è posta la stilizzazione di un bivalve socchiuso di colore blu con ombreggiatura azzurra. Lo sfondo del pittogramma è bianco ed è sormontato dalla dicitura "Acquacoltura sostenibile", disposta all'interno del perimetro del logo. Al di sotto del logo vanno indicati gli estremi del Regime di Qualità Nazionale.

Il font utilizzato per il tipogramma è Arial.

I colori per la stampa riscontrati nelle palette PANTONE® MATCHING COLOR SYSTEM sono:

Il logo nella riproduzione in quadricromia deve essere riprodotto secondo i valori cromatici nelle

seguenti percentuali CMYK:

BLU

C = 99%

M = 89%

Y = 2%

K = 1%

TURCHESE

C = 72%

M = 14%

Y = 0%

K = 0%

ROSSO

C = 1%

M = 99%

Y = 98%

K = 1%

AZZURRO

C = 52%

M = 4%

Y = 3%

K = 0%

VERDE

C = 72%

M = 14%

Y = 0%

K = 0%

NERO

C = 0%

M = 0%

Y = 0%

K= 100%

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli elementi del Marchio è consigliabile una dimensione minima di cm 3. Il rapporto proporzionale tra base e altezza del logotipo è di 1,375 : 1.

In etichetta in aggiunta deve essere riportato il marchio aziendale identificativo dell'azienda concessionaria e facoltativamente il Marchio identificativo del Regime di Qualità Nazionale "Zootecnia".

In aggiunta agli obblighi di legge le imprese aderenti al disciplinare di produzione "AS" devono, in fase di immissione in commercio, identificare i prodotti conformi al disciplinare con un'etichetta (o fascetta o sigillo o altro materiale idoneo al contatto con alimenti) inamovibile, riportante il logo/marchio identificativo "AS"; l'etichetta deve essere applicata per ogni singola cassetta/confezione/retina e/o sui documenti di trasporto/vendita (es. ddt/fatture).

Il sigillo, nel caso dei pesci immessi in commercio non confezionati o non imballati, deve essere applicato ad ogni singolo animale.

L'etichetta deve riportare anche l'informazione relativa al Paese di nascita[8], allevamento, confezionamento.

10 CONTROLLI

La conformità dei prodotti al disciplinare di produzione è verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e iscritti nell'Elenco degli Organismi di Controllo qualificati presso il Ministero.

I controlli vengono effettuati sulla base del piano di controllo tipo approvato dal MIPAAFT.

Nella redazione del piano di controllo, si devono considerare gli elementi minimi individuati dal Ministero e di seguito riportati:

- modalità di adesione al sistema da parte degli operatori;
- verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
- tipo di non conformità, trattamento e azione correttiva della stessa.

Il Programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti di acquacoltura realizzati nell'Unione Europea indipendentemente dalla loro origine a condizione che si rispettino i criteri stabiliti dal Disciplinare. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati da altri Stati Membri.

[8] Nel caso di molluschi pescati da banchi naturale l'origine corrisponde al Paese cui fa riferimento il banco naturale.

22A00620
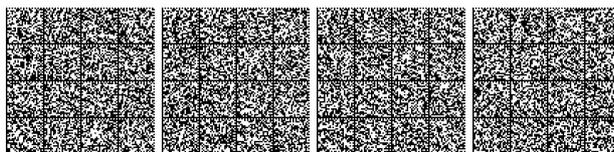
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2021.

Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 109, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Vista la disciplina delle modalità di azione del predetto Fondo, dettata dai successivi commi da 110 a 112, del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:

a) il comma 110, ai sensi del quale le risorse del Fondo sono utilizzate per: *a)* promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; *b)* promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; *c)* sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; *d)* consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione;

b) il comma 111, che prevede che, nell'ambito degli interventi di cui al comma 110, lettere *a)*, *c)* e *d)*, al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia;

c) il comma 112, che detta la definizione di «settore creativo», ai fini dei commi da 109 a 111;

Visto il comma 113 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
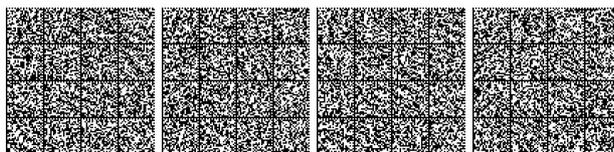
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione al citato art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «legge»: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

d) «Fondo»: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art. 1, comma 109, della legge;

e) «settore creativo»: il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

f) «impresa creativa»: l'impresa operante nel settore creativo la cui attività, come risultante dal registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all'allegato 1;

g) «progetti integrati»: due o più programmi di investimento, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo coordinato con gli altri programmi facenti parte del progetto, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, derivante da una finalità di sviluppo comune, complementare o altrimenti connessa, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa;

h) «*start-up* innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

i) «PMI innovative»: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;

j) «investitori terzi»: gli investitori qualificati, come individuati dall'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i *business angels*, indipendenti rispetto alla compagine dell'impresa oggetto di investimento;

k) «*business angels*»: investitori informali privati che supportano la nascita e il primo stadio di sviluppo dei progetti imprenditoriali apportando sia capitale, sia capacità gestionali. Ai fini di cui al presente decreto, tali soggetti devono essere dotati di competenze strategiche e gestionali e *know-how* maturati per un periodo non inferiore a due anni in imprese private;

l) «*equity*»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (*warrant*);

m) «quasi-*equity*»: un tipo di finanziamento che si colloca tra *equity* e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-*equity* possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in *equity* o come capitale privilegiato (*preferred equity*) e possono altresì assumere la forma di *convertible note*;

l) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

m) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, commi da 109 a 112, della legge,
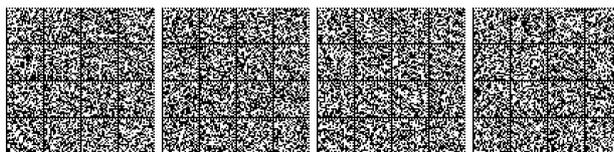
individuando, tra l'altro, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge, i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:

a) al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:

i. programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;

ii. programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;

iii. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono *start-up* innovative e PMI innovative;

b) al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l'acquisizione di servizi specialistici;

c) al capo IV, le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III;

d) al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.

Art. 3.

Sinergia del Fondo con le politiche nazionali, regionali e dell'Unione europea

1. L'azione del Fondo è improntata a favorire la convergenza delle iniziative adottate nell'ambito delle politiche nazionali, regionali e dell'Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del settore creativo, anche riferite a singoli segmenti o attori del settore medesimo.

2. Ai sensi del comma 1 e dell'art. 1, comma 111, della legge, nell'ambito degli interventi di cui al presente decreto, la collaborazione con le regioni può essere volta ad attivare iniziative di sostegno mirato per particolari ambiti di attività o territori, prevedendo forme di cofinanziamento o altre forme di cooperazione.

Art. 4.

Ripartizione della dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 109, della legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, è così ripartita:

a) per gli interventi di cui al capo II: 28.000.000,00 euro;

b) per gli interventi di cui al capo III: 10.000.000,00 euro;

c) per le azioni di cui al capo V: 2.000.000,00 euro.

2. La dotazione di cui al comma 1 e le successive eventuali assegnazioni al Fondo possono essere ripartite secondo una diversa proporzione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non prima di dodici mesi dall'avvio dell'operatività del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate ai sensi dell'art. 3 e delle risultanze delle attività di valutazione e analisi previste dal capo V. Con la medesima modalità possono essere definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il sostegno di particolari ambiti ai sensi dell'art. 3, in presenza dell'eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza.

Art. 5.

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro il limite massimo del 4% (quattro per cento) delle medesime risorse.

3. Con apposita convenzione tra il Ministero e il soggetto gestore, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto, nonché le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto gestore.

Art. 6.

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, la concessione è disposta ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese:

a) non quotate;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda;

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione.

2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma 1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*.

Art. 7.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Capo II

INTERVENTI PER LA NASCITA, LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE CREATIVE

Art. 8.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti dall'art. 9 del presente capo:

a) le imprese creative;

b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura in cui consentito dall'art. 9, comma 3.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di cui al comma 1, devono:

a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;

b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;

c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste nell'allegato 1 deve, comunque, risultare dal registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera *b)*;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

g) non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 6.

3. Le imprese diverse dalle imprese creative, partecipanti a progetti integrati di cui al comma 1, lettera *b)*, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

5. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 16, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi dei commi 1, lettera *a)* e 2 subordinato alla predetta costituzione. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

6. Le imprese creative già destinatarie di un provvedimento di concessione delle agevolazioni per i programmi di investimento previsti dall'art. 9, che si qualificano come *start-up* innovative o come PMI innovative, possono beneficiare, altresì, delle particolari condizioni disciplinate dall'art. 11, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di rischio ivi previsti e ferma restando la necessità del possesso, alla data di richiesta del predetto beneficio, dei requisiti di cui al comma 2.

7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente capo le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 9.

Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 10 i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative.

2. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono:

a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA;

b) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17;

c) riguardare, per le imprese costituite da non più di cinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16, l'avvio o lo sviluppo dell'impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di cinque anni al momento della presentazione della predetta domanda, l'ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l'introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo.

3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, qualora l'integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Il progetto integrato può includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, a condizione che esso sia realizzato nell'ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell'integrazione progettuale.

4. Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall'impresa beneficiaria, riguardano:

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, incluso l'acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;

c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile;

d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. Le esigenze di capitale circolante di cui al comma 4, lettera *d)*, devono essere coerenti con l'iniziativa valutata dal soggetto gestore e le relative agevolazioni concesse possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 4, lettera *c)*, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di *leasing*, *housing/hosting;*

d) utenze;

e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;

f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

6. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I beni e i servizi oggetto dell'agevolazione devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato, nel rispetto delle indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all'impresa beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di spesa, con le modalità indicate nel medesimo provvedimento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.

7. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa ai sensi dell'art. 8, comma 5.

8. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza, ai sensi degli articoli 3 e 4, il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, può stabilire particolari condizioni alle spese previste dal presente articolo.

Art. 10.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento di cui al presente Capo sono concesse, ai sensi e nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento, articolata come segue:

a) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;

b) una quota massima pari al 40 per cento delle spese ammissibili nella forma del finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci anni.
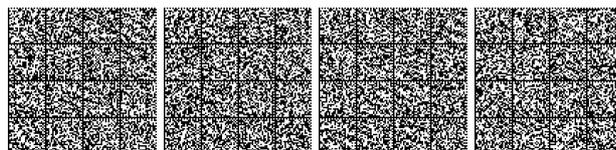
2. Qualora l'importo complessivo dell'agevolazione ecceda gli importi massimi di aiuto concedibili ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile prevista dall'art. 6, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. I finanziamenti non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Disposizioni particolari possono essere previste con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, in caso di eventuali cofinanziamenti disposti ai sensi degli articoli 3 e 4, in conformità con le condizioni stabilite per il cofinanziamento medesimo.

Art. 11.

Investimenti nel capitale di rischio di start-up *innovative e PMI innovative*

1. Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste dall'art. 10, che si qualificano come *start-up* innovative o come PMI innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso ai sensi del medesimo art. 10 in contributo a fondo perduto, nella misura e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 e fatti salvi i limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'investimento nel capitale di rischio, attuato da investitori terzi, deve assumere la forma di investimento in *equity*, con le seguenti caratteristiche:

a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;

b) essere perfezionato entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10. Ai fini del presente articolo, l'investimento nel capitale di rischio si intende perfezionato con il versamento all'impresa beneficiaria delle risorse destinate all'investimento stesso;

c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;

d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della *start-up* innovativa o della PMI innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-*equity* eventualmente sottoscritti;

e) essere detenuto per un periodo non inferiore a tre anni.

3. La richiesta di conversione delle agevolazioni può essere presentata dalle imprese di cui al comma 1 successivamente alla concessione delle agevolazioni per investimenti e riferirsi a una operazione di investimento nel capitale di rischio, avente le caratteristiche di cui al comma 2, che l'impresa abbia perfezionato o intenda perfezionare successivamente alla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni per gli investimenti di cui all'art. 10 e, comunque, entro il termine di cui al comma 2, lettera *b)*. Le richieste presentate a fronte di operazioni già perfezionate devono intervenire entro sei mesi dal perfezionamento; nel caso di richieste presentate a fronte di operazioni non ancora perfezionate il perfezionamento deve avvenire entro sei mesi dal provvedimento di accoglimento della richiesta di conversione. In tale ultimo caso, l'efficacia del predetto provvedimento resta comunque condizionata all'avvenuto perfezionamento entro il predetto termine.

5. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso. La restante quota di finanziamento agevolato è rimborsata dall'impresa beneficiaria secondo le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 10.

6. L'importo della quota di contributo a fondo perduto convertita ai sensi del presente articolo deve essere appostato in apposita riserva indisponibile. Tale riserva, per i primi cinque anni, potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il termine dei cinque anni, la riserva diventa disponibile ed eventualmente distribuibile ai soci.

7. Ulteriori specificazioni ai fini della richiesta di conversione delle agevolazioni i sensi del presente articolo e in merito alle modalità di comunicazione da parte del Soggetto gestore dell'ammissione al beneficio in questione sono fornite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

Capo III

VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE

Art. 12.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese operanti in qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di Stato applicabile di cui all'art. 6, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 2, ad eccezione dei requisiti di cui alla lettera *c)*, del medesimo comma.

3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente capo le imprese:

a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 13.

Iniziative e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all'art. 12 finalizzate all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.

2. I servizi specialistici di cui al comma 1 devono:

a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER, ovvero da università o enti di ricerca;

b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 16 ed entro tre mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici:

i. azioni di sviluppo di *marketing* e sviluppo del *brand*;

ii. *design* e *design* industriale;

iii. incremento del valore identitario del *company profile*;

iv. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

3. Il contenuto e le finalità delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Gli ambiti strategici di cui al comma 2, lettera *c)* saranno oggetto di ulteriori specificazioni nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

Art. 14.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente capo assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle spese per l'acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui all'art. 13 e, comunque, per un importo massimo pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro, fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6.

Capo IV

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE

Art. 15.

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

2. La definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del Fondo disciplinate dai capi II e III è disposta con uno o più provvedimenti del Ministero, riferiti all'insieme degli interventi agevolativi o a singole linee di azione, ovvero a tematiche che identificano, eventualmente prevedendo il concorso finanziario delle regioni, specifici ambiti settoriali, di filiera o tecnologici. Nell'ambito della predetta disciplina sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.

5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità di cui al comma 3.

6. Ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente decreto, una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di dodici mesi, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. La richiesta di applicazione delle condizioni di cui all'art. 11 non si considera un'autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.

Art. 16.

Istruttoria delle domande

1. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazione e della relativa documentazione allegata nel rispetto dell'ordine cronologico di presenta-

zione, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Qualora nel corso di svolgimento di tale attività risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tali circostanze, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni.
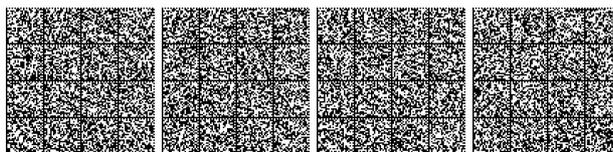
2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;

b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui al comma 4.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *a)*, il soggetto gestore verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza di tutti i documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui agli articoli 8, e 12 e, eventualmente, di cui all'art. 11. In tale sede, il soggetto gestore verifica, altresì, la disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi dell'art. 6. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 2. In caso di conclusione negativa delle suddette attività, il soggetto gestore procede a darne comunicazione al soggetto proponente ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b)*, la valutazione del soggetto gestore è operata in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al capo II e al capo III. Ai predetti fini:

a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal capo II a fronte di programmi di investimento, il soggetto gestore procede a un colloquio con i soggetti proponenti volto all'approfondimento delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la valutazione di merito sulla base dei seguenti criteri, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste:

i. caratteristiche del soggetto proponente, inclusa l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute al suo interno rispetto alla specifica attività prevista dal progetto imprenditoriale anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute;

ii. coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con la disciplina contenuta nel presente decreto;

iii. fattibilità tecnica e qualità dell'iniziativa proposta, incluso, nei progetti integrati, il carattere strategico dell'integrazione progettuale;

iv. sostenibilità economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa;

b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 11, il soggetto gestore verifica la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui all'art. 11 medesimo.

c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher di cui al capo III, il soggetto gestore valuta le caratteristiche soggettive del fruitore e del fornitore del servizio specialistico, nonché l'oggetto del servizio medesimo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dall'art. 13 e le agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 14.

5. A conclusione dell'attività istruttoria operata ai sensi dell'art. 2, lettera *b)*, il soggetto gestore provvede a comunicare le risultanze istruttorie al soggetto proponente, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 17, qualora non già prodotta in precedenza. La predetta documentazione deve pervenire al soggetto gestore nei termini definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di concessione. In caso di conclusione negativa delle attività istruttorie, il soggetto gestore procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

6. Con riferimento ai programmi presentati ai sensi del capo II, limitatamente alle persone fisiche che hanno presentato domanda per l'avvio di una nuova impresa creativa, il soggetto gestore provvede, altresì, a richiedere la documentazione utile alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8. Tale documentazione, corredata dall'eventuale ulteriore documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione, deve pervenire al soggetto gestore entro i termini definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2 e costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di concessione.

7. Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 11, le *start-up* innovative e le PMI innovative sono tenute ad inviare, secondo le modalità indicate dal provvedimento di cui al comma all'art. 15, comma 2, la documentazione comprovante l'intervenuto perfezionamento dell'investimento nel capitale di rischio, ove non già disponibile alla data di presentazione della richiesta di conversione.

8. Verificata la documentazione pervenuta in riscontro alle comunicazioni formulate in esito alle attività istruttoria, il soggetto gestore provvede ad adottare il provvedimento di concessione.

Art. 17.

Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione, che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dell'impresa beneficiaria e i motivi di revoca.
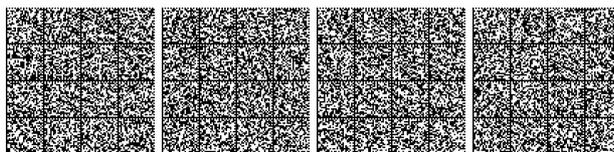
2. L'impresa beneficiaria, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal soggetto gestore, restituisce, pena la decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.

Art. 18.

Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo II, fatta salva la possibilità di anticipazione di cui al comma 2, l'erogazione delle agevolazioni avviene in non più di quattro stati di avanzamento lavori (SAL), su richiesta dell'impresa, formulata secondo le modalità e utilizzando gli schemi definiti con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2, e corredata della documentazione giustificativa delle spese, anche costituita da titoli di spesa non quietanzati, nei limiti previsti dal predetto provvedimento.

2. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore, con le modalità e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

3. In sede di ogni richiesta di erogazione ai sensi del comma 1, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante di cui all'art. 9, comma 4, lettera *d)*, riconosciuto come ammissibile nell'ambito del provvedimento di concessione di cui all'art. 17.

4. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse ai sensi del capo II, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operatività dell'impresa, il soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.

5. Per gli interventi agevolati ai sensi del capo III, l'erogazione è disposta in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa beneficiaria corredata di titoli di spesa quietanzati e secondo le modalità indicate dal provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

6. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle agevolazioni erogate ai sensi del comma 3.

Art. 19.

Monitoraggio, controlli e ispezioni. Ulteriori obblighi a carico dell'impresa beneficiaria

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nel caso di utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza ai sensi degli articoli 3 e 4, le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea di riferimento, secondo le indicazioni fornite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

Art. 20.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti le imprese beneficiarie, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché quelle afferenti al programma di investimento ovvero al progetto integrato di cui all'art. 9, comma 3, oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dall'impresa beneficiaria con adeguata motivazione al soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalità stabilite con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 2.

2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.

3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal soggetto gestore.
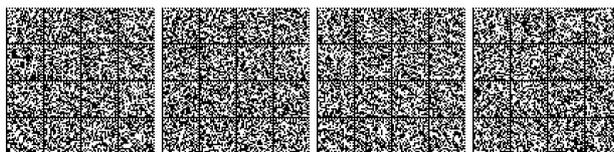
Art. 21.

Revoche

1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal capo II, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora:

a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'impresa beneficiaria non consenta i controlli del soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo art. 19;

e) si verifichino variazioni ai sensi dell'art. 20, che il soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

f) l'impresa beneficiaria non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili all'impresa;

g) l'impresa beneficiaria perda le caratteristiche di impresa creativa prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate ai sensi dell'art. 20;

h) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;

i) l'impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;

l) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;

m) l'impresa beneficiaria non restituisca per oltre un anno una rata del finanziamento concesso;

n) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico dell'impresa beneficiaria ai sensi del presente decreto, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.

2. La revoca disposta ai sensi del comma 1 comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici di cui all'art. 11. I medesimi benefici sono, altresì, revocati qualora sia accertato il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dal medesimo art. 11.

3. Per le agevolazioni concesse ai sensi del capo III, il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *n)* del comma 1, nonché qualora si verifichi una circostanza impeditiva della corretta o utile prestazione del servizio, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria.

4. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per l'impresa beneficiaria di restituire al soggetto gestore l'intero ammontare delle agevolazioni erogate in ogni forma: contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato e servizi di assistenza tecnico-gestionale. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia già avviato il piano di rimborso del finanziamento agevolato, è dovuta la restituzione del debito residuo, al netto delle eventuali rate già rimborsate. Con il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni l'impresa beneficiaria perde inoltre il diritto a ricevere eventuali quote di finanziamento non ancora erogate.

5. In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l'impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

6. Qualora la revoca, in presenza delle circostanze di cui al secondo periodo del comma 2, sia riferita esclusivamente ai benefici di cui all'art. 11, la revoca comporta la riconduzione alla forma del finanziamento agevolato della quota di contributo a fondo perduto ottenuta a fronte dell'operazione di investimento nel capitale di rischio dell'impresa creativa.

7. La revoca, totale o parziale, è disposta dal soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.

8. Il soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, applicando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capo V

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA IMPRENDITORIALE DEL SETTORE CREATIVO

Art. 22.

Attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 110, lettera *d)*, della legge, il Fondo sostiene attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione del sistema imprenditoriale del settore creativo, incluse quelle funzionali alla presentazione delle domande di agevolazioni, alla valutazione dell'impatto degli interventi e all'approfondimento delle dinamiche del settore creativo.
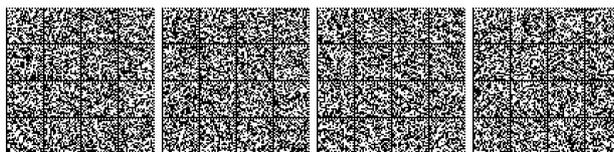
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite e attuate dal Soggetto gestore sulla base di un piano di attività condiviso con il Ministero e possono prevedere forme di collaborazione con gli enti di cui all'art. 3. Per le attività di studio, analisi e valutazione il soggetto gestore può avvalersi di esperti o di strutture specializzate.

3. Sulla base anche delle risultanze delle attività compiute ai sensi del comma 2, il soggetto gestore provvede a monitorare l'impatto degli interventi agevolativi di cui al presente decreto e la rispondenza degli stessi alle dinamiche del settore creativo anche nella prospettiva di un'eventuale rimodulazione delle linee di azione del Fondo, ai sensi dell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 54

ALLEGATO *1*

(Art. 1, comma 1 e Art. 8, comma 2)

Elenco delle attività ammissibili (classificazione ATECO 2007)

Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

Codice Ateco 13.20.00 Tessitura;

Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;

Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento;

Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;

Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;

Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;

Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);

Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;

Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami;

Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;

Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento;

Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;

Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno;

Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio;

Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili);

Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero;

Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai;

Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone;

Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa;

Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;

Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi;

Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati;

Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico;

Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;

Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica;

Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico;

Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli;

Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi;

Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili;

Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose;

Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;

Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli;

Codice Ateco 58.11Edizione di libri;

Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici;

Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali;

Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer;

Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;

Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche;

Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive;

Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione;

Codice Ateco 63.12 Portali web;

Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione;

Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici,

Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie;

Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate;

Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche;

Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa;

Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti;

Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;

Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;

Codice Ateco 95.25 - Riparazione orologi.

22A00615

DECRETO 3 dicembre 2021.

Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le PMI ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU»);

Visto, in particolare, l'art. 92-*ter* del suddetto regolamento React-EU, che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione «Programmazione delle risorse React-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse», del 7 aprile 2021, redatto al fine di delineare puntualmente le misure che compongono la proposta di programmazione delle risorse React-EU, i relativi importi finanziari, nonché la ripartizione territoriale degli interventi, compresa l'allocazione delle risorse destinate al Mezzogiorno, gli ambiti di riferimento, i programmi coinvolti e la previsione del contributo agli obiettivi climatici, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, nell'ambito del quale è prevista l'assegnazione ad apposita riserva del Fondo di garanzia di un importo complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle regioni del Mezzogiorno;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;

Vista la valutazione *ex ante* degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari;

Vista, in particolare, la priorità di investimento 13i dell'Asse VI, istituito nell'ambito del suddetto Programma operativo riprogrammato, corrispondente al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», destinato a comprendere le misure finanziate con le risorse aggiuntive React-EU, tra le quali è previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19;

Vista l'informativa del 16 novembre 2021 con la quale è stata presentata al Comitato di sorveglianza del Programma operativo una ulteriore valutazione *ex ante*, elaborata in forma semplificata in conformità all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, riferita agli strumenti finanziari previsti nell'ambito dell'Asse VI del medesimo Programma operativo;

Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»);

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante «Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui sono state stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (nel seguito, «finanziamenti Nuova Sabatini») ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, è istituita, nell'ambito del Fondo, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Visto l'ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (nel seguito, «Fondi SIE») possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, «decreto liquidità»), che stabilisce, all'art. 13, modalità
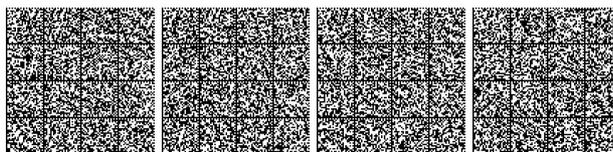
rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre 2021;

Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597 (2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del Fondo, introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il quale sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, le vigenti disposizioni operative e le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del decreto cura Italia;

Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *o)*, della suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti;

Visto l'art. 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modifiche e integrazioni che, con riferimento all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, disciplina le modalità di definizione dei termini e delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari;

Considerata l'esigenza di adottare misure tempestive mediante l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate a valere su React-EU, volte alla preparazione delle imprese ad una ripresa verde, digitale e resiliente, in linea con il nuovo obiettivo tematico su menzionato «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»;

Considerata, altresì, l'opportunità di alleviare l'onere che grava sul bilancio pubblico, in relazione al superamento degli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 e delle conseguenze sociali sulle imprese, mediante la possibilità di richiedere, per le spese relative alle operazioni ammissibili a valere sulle risorse React-EU, un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea del 100 per cento;

Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma operativo, è previsto il rafforzamento dell'operatività del Fondo di garanzia per sostenere, mediante la concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti bancari, sia la liquidità delle piccole e medie imprese che gli investimenti;

Ritenuto opportuno, per il perseguimento delle predette finalità e in considerazione del persistere degli effetti della crisi economica, avvalersi di parte delle risorse React-EU del Programma operativo al fine di rafforzare l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, mediante l'istituzione di una specifica sottosezione speciale per l'emergenza COVID-19;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Autorità di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui è assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorità di gestione del programma operativo;

b) «Controgaranzia»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;

c) «Disposizioni operative»: le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it

d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) «Garanzia»: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;

f) «Garanzia diretta»: la garanzia concessa dal fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

g) «Gestore del fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del fondo;
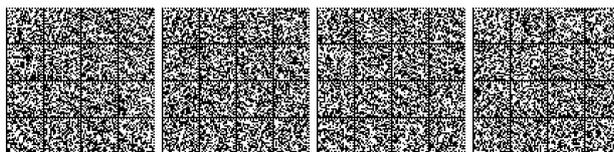
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, iscritte al registro delle imprese;

j) «Professionisti»: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

k) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;

l) «Regioni del centro nord»: le «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale;

m) «Regioni del Mezzogiorno»: le «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna);

n) «Regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;

o) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

p) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

q) «Regolamento React-EU»: il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia;

r) «Riassicurazione»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

s) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del fondo, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo;

t) «Soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti localizzati sul territorio italiano, fatte salve le esclusioni settoriali previste dalla vigente normativa, dal *Temporary framework* e le limitazioni previste dal Programma operativo;

u) «*Temporary framework*»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.

Art. 2.

Integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC

1. Al fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese per il superamento degli effetti della crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Riserva PON IC del Fondo confluiscono, a seguito delle modifiche al programma operativo descritte nelle premesse, ulteriori euro 500.000.000,00 a valere sulle risorse React-EU, così distribuite:

a) euro 400.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Mezzogiorno;

b) euro 100.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Centro nord.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono versate dall'Autorità di gestione, in funzione del fabbisogno e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.a. rubricato «MEDCEN legge 662/96 - Garanzia PIM», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Le risorse React-EU di cui al comma 1 costituiscono un capitale autonomo e separato e contabilmente distinto dalle ulteriori risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo. A tal fine, le risorse React-EU confluiscono in una apposita sottosezione della Riserva PON IC.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle risorse React-EU

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, le risorse React-EU sono utilizzate per la concessione di garanzie su singole operazioni finanziarie, ovvero su portafogli di finanziamento, in favore dei soggetti beneficiari.

2. Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460 e dal regolamento React-EU, possono essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte di progetti di investimento ovvero per esigenze di capitale circolante connesse ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza di COVID-19.

3. Possono essere ammesse al sostegno delle risorse React-EU anche operazioni finanziarie garantite a decorrere dal 1° aprile 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/460, citato nelle premesse, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all'emergenza epidemiologica.

4. L'aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulle risorse React-EU è concesso ai sensi del *Temporary framework*, finché vigente, con le modalità stabilite dal regime di aiuto SA.56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, successivamente alla scadenza del periodo di vigenza del *Temporary framework*, ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento *de minimis*.

5. Il Ministero, attraverso il Gestore del fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione di accesso al credito è realizzato con il concorso delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo.

6. Il sostegno delle risorse React-EU può essere riconosciuto fino al 31 dicembre del 2023.

7. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all'utilizzo delle risorse React-EU, per le modalità di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 78

22A00616

DECRETO 9 dicembre 2021.

Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito «PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto, altresì, il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito «Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonché fornite le relative direttive a Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019 che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalità indicate nel-

la stessa norma, tra cui quella di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 2, relativa al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni, e che per ciascuna delle finalità del Fondo sia istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale, che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2017 e 1° febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2018, con i quali sono state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012 e destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 somme complessivamente pari a euro 288.768.097,18, di cui euro 103.604.419,00 affluiti al Fondo ai sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 ed euro 185.163.678,51 a valere sulle risorse del Fondo disponibili nella contabilità speciale n. 1201 intestata al Fondo stesso;

Considerato che, a valere sulle risorse del sul Fondo per la crescita sostenibile assegnate alla misura agevolativa di cui alla legge n. 181/1989, risulta destinato agli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale complessa attuati, ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, con PRRI adottati mediante accordi di programma, l'importo complessivo di euro 369.000.000,00; in particolare, con decreti del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2017, del 7 giugno 2017, del 1 febbraio 2018, del 5 settembre 2018, del 21 gennaio 2019 e del 30 ottobre 2019 sono stati assegnati ai suddetti interventi, rispettivamente, 20 milioni di euro, 12 milioni di euro, 60 milioni di euro, 10 milioni di euro, 30 milioni di euro e 120 milioni di euro; con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 aprile 2021 sono stati assegnati ai suddetti interventi ulteriori 210 milioni di euro, comprensivi della quota delle risorse già stanziate dal decreto del 30 ottobre 2019 e risultate inutilizzate alla data del successivo decreto, pari a 93 milioni di euro;

Vista la convenzione stipulata in data 18 maggio 2015 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI di cui al citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, approvata con decreto direttoriale 19 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2015 al numero 2873;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 23 ottobre 2018 ed approvato con decreto direttoriale n. 3633 del 16 novembre (registrato dalla Corte dei conti il 21 gennaio 2019 al n. 1-54) con il quale è stato prorogato il termine di validità della predetta convenzione alla data del 30 giugno 2021;

Visto il successivo atto aggiuntivo alla convenzione del 18 maggio 2015, sottoscritto in data 8 giugno 2021 ed approvato con decreto direttoriale n. 1754 del 14 giugno 2021 (registrato dalla Corte dei conti l'8 agosto 2021 al n. 761) con il quale è stato prorogato il termine di validità della predetta convenzione alla data del 31 dicembre 2021;

Considerato che, con l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017 è stato accantonato, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla predetta convenzione, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse attribuite, alla medesima data del 31 gennaio 2017, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali;

Considerato che sul predetto accantonamento è effettuato in favore di Invitalia il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla società per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, sulla base della relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla società con cadenza annuale, nella misura massima del tre per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del più volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Considerato che con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 novembre 2018 è stata accantonata una quota pari a euro 1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

Considerato che risulta necessario integrare l'accantonamento recato dai citati decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 alla luce delle risorse finanziarie effettivamente destinate, con i decreti ministeriali

sopra menzionati, agli accordi di programma di adozione dei PRRI delle aree di crisi industriale complessa, pari, come indicato, a euro 369.000.000,00;

Ritenuto opportuno, stante il limite massimo del tre per cento previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, accantonare per la copertura degli oneri derivanti dalla citata convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, una percentuale pari al 2,5 per cento delle risorse assegnate agli accordi di programma ai sensi del più volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Tenuto conto che l'importo accantonabile così calcolato è pari a euro 9.225.000,00 e che, considerato l'importo di euro 6.210.000,00 già accantonato, l'ulteriore somma da accantonare risulta pari a euro 3.015.000,00;

Accertato che nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti per procedere all'assegnazione agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 3.015.000,00, destinata all'integrazione dell'accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all'attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Una quota pari a euro 3.015.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 83 del 2012 ed è destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano l'accantonamento, di cui ai decreti ministeriali 31 gennaio 2017 e 21 novembre 2018 citati nelle premesse, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, anch'esso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 77

22A00617

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Ordinanza n. 839).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, «al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai sensi del quale «Il fondo di cui all'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 187 milioni per l'anno 2021 al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'art. 25, comma 2, lettera *d)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo
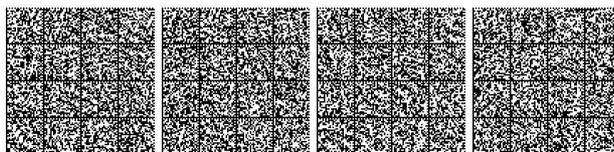
la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonché la delibera del 5 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 743 del 16 febbraio 2021, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 19 maggio e nei giorni dal 3 all'11 giugno 2020 nel territorio dei Comuni di Baldissero Torinese, di Castiglione Torinese e di San Mauro Torinese ricadenti nella città metropolitana di Torino»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha

disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 704 del 1° ottobre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 793 del 7 settembre 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza di ulteriori sei mesi e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella regione Liguria», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 745 del 23 febbraio 2021 recante ulteriori disposizioni di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, nonché la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 803 del 28 ottobre 2021 recante ulteriori disposizioni di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno, nonché la delibera del 15 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 2 marzo 2021 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché la delibera del 15 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749 del 3 marzo 2021, recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021, con la quale è stato dato attuazione al citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, provvedendo a ripartire tali risorse, secondo criteri di priorità, fra le regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, secondo i rappresentati fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Ravvisata la necessità di completare, a valere sulle ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il finanziamento dei predetti interventi di cui alla lettera *d)* relativi agli stati di emergenza dichiarati con riferimento ad eventi alluvionali occorsi nell'anno 2019, nonché di provvedere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera *d)* connessi agli stati emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2020 per i quali sia stata conclusa la relativa istruttoria da parte degli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in fase di predisposizione e quantificazione degli oneri del citato decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, ai sensi del richiamato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178 del
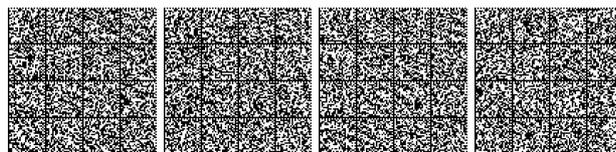
30 dicembre 2020, fra le regioni interessate dai suddetti stati di emergenza e per le citate finalità, le ulteriori risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

Considerato che i fabbisogni rappresentati per interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)* del comma 2 del predetto art. 25 in relazione agli eventi summenzionati sono stati oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, i cui criteri sono stati condivisi nell'ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Tenuto conto di quanto rappresentato nella seduta del 4 novembre 2021 della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 814 del 9 dicembre 2021, in attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie previste dall'art. 17 del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 sono assegnate, nei limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in premessa conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, in proporzione ai fabbisogni per gli interventi più urgenti di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, rappresentati dalle regioni interessate, come risultanti all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata come illustrato in premessa.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile citate in premessa per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, inseriti nelle ricognizioni realizzate dai competenti commissari delegati e comunicate al Dipartimento della Protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati interessati, ovvero le autorità ordinariamente competenti ad essi subentrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione civile, indicando gli interventi finanziati mediante le risorse di cui al comma 1.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONCERNENTI EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI VERIFICATISI NELL'ANNO 2019

Regione destinataria	Risorse assegnate
Basilicata	€ 63.696,31
Calabria	€ 2.774.659,27 (OCDPC n. 622/2019 € 2.223.824,88 (OCDPC n. 653/2019)
Campania	€ 2.214.136,30
Emilia Romagna	€ 8.728.006,37
Friuli Venezia-Giulia	€ 10.163.244,80
Lazio	€ 1.438.569,94
Liguria	€ 14.331.919,96
Marche	€ 725.577,69
Piemonte	€ 12.376.693,55
Sicilia	€ 1.625.404,93
Toscana	€ 11.064.406,02
Veneto	€ 11.033.112,97
Totale	€ 78.763.252,99

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONCERNENTI EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI VERIFICATISI NELL'ANNO 2020

Regione destinataria	Risorse assegnate
Campania	€ 4.205.277,63
Emilia Romagna	€ 978.478,23
Liguria	€ 7.857.478,23 (OCDPC n. 710/2020)
Piemonte	€ 1.498.478,23 (OCDPC n. 743/2020) € 64.588.478,23 (OCDPC n. 710/2020)
Valle d'Aosta	€ 1.286.078,23
Veneto	€ 27.822.478,23
Totale	€ 108.236.747,01

22A00650

ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 840).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia

finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che,

in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 9 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.

5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Entro il termine dell'8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Pia-

ni degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell'8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale alla medesima data dell'8 novembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre 2022 di cui al comma 6.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, già individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6110 aperta ai sensi della richiamata

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciali, e dette risorse vengono destinate al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00651
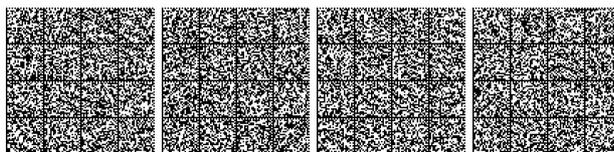
ORDINANZA 12 gennaio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Veneto interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6089. (Ordinanza n. 841).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 597 del 12 luglio 2019 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della medesima regione»;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1); relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Viste le note della Regione Veneto del 2 settembre e del 20 ottobre 2021, con cui è stato, tra l'altro, trasmesso un prospetto recante gli interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici unici di progetto (CUP);

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 17 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Sostituzione del soggetto responsabile

1. Il direttore della struttura regionale «Direzione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali» della Regione Veneto, individuato soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 597 del 12 luglio 2019, è sostituito con il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della medesima regione, a cui viene intestata la contabilità speciale n. 6089.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

1. Il direttore della Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto, soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei
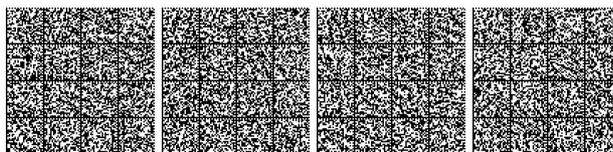
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6089, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 515 del 27 marzo 2018, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00652
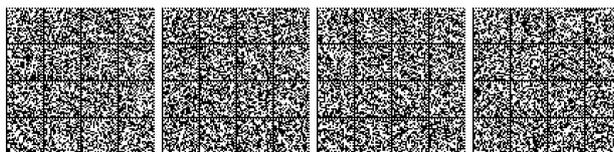
ORDINANZA 17 gennaio 2022.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 846).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria;

Considerato che i predetti eventi calamitosi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte con nota del 17 gennaio 2022;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.
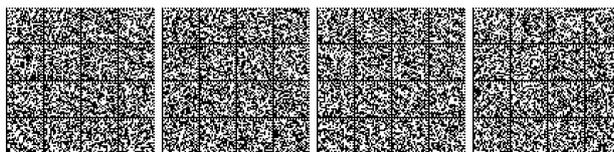
8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies* , 29-*octies*, 29-*nonies* 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis* , 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis* , 25, 26, 27, 27-*bis* , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la

redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10, dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi
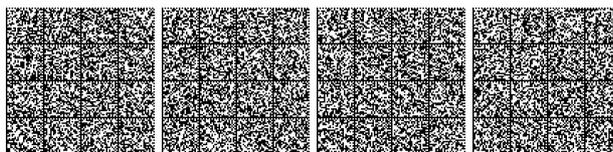
dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla-osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa,

definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

1. Il commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 agosto 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021, nel limite di euro 1.900.000,00.
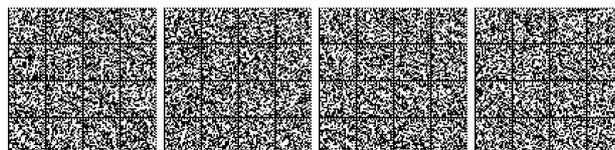
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Relazioni del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1, del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00653

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Hizentra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 5/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodot-

ti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HIZENTRA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

HIZENTRA.

Codice ATC - Principio attivo: J06BA01 Immunoglobulina umana normale.

Titolare: CSL Behring GMBH.

Codice procedura: EMEA/H/C/002127/II/0111/G.

GUUE: 29 dicembre 2021.

Indicazioni terapeutiche

Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (da zero a diciotto anni) in caso di:

sindromi da immunodeficienza primaria con alterata produzione di anticorpi (vedere paragrafo 4.4);

sindromi da immunodeficienza secondaria (SID) in pazienti affetti da infezioni severe o ricorrenti, nei quali il trattamento antimicrobico è risultato inefficace e con comprovata insufficienza anticorpale specifica (PSAF)* o livelli di IgG nel siero < di 4g/L.
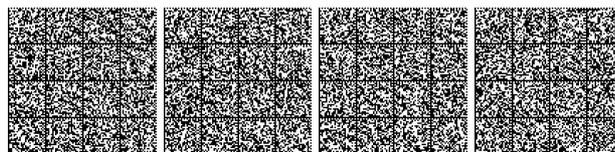
*PSFA = incapacità di aumentare di almeno due volte il titolo anticorpale di IgG in risposta agli antigeni polisaccaridici e polipeptidici dei vaccini pneumococcici.

Terapia immunomodulante in adulti, bambini e adolescenti (zero-diciotto anni):

«Hizentra» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP), come terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con immunoglobuline per via endovenosa (IVIg).

Modo di somministrazione

Il dosaggio e il regime posologico dipendono dall'indicazione.

La terapia deve essere iniziata e monitorata sotto la supervisione di un operatore sanitario esperto nel trattamento dell'immunodeficienza/CIDP con SCIg.

Solo per uso sottocutaneo.

Trattamento domiciliare

L'infusione sottocutanea per il trattamento domiciliare deve essere iniziata e monitorata da un operatore sanitario esperto nella guida dei pazienti in terapia domiciliare. L'operatore sanitario deve scegliere la modalità di infusione appropriata (infusione a spinta manuale o mediante dispositivo), in base alla condizione clinica e alle preferenze del paziente. Possono essere usati dispositivi di infusione appropriati per la somministrazione sottocutanea delle immunoglobuline. Il paziente, o la persona che se ne prende cura, deve essere istruito e formato in merito all'uso dei dispositivi di infusione, alla conservazione di un diario del trattamento, al riconoscimento di reazioni avverse gravi e alle misure da adottare qualora si manifestino.

«Hizentra» può essere infuso in siti quali addome, coscia, parte superiore del braccio e/o parte laterale dell'anca.

È possibile utilizzare più di un dispositivo di infusione contemporaneamente. La quantità di prodotto infusa in un determinato sito può variare. Nei neonati e nei bambini, il sito di infusione può essere cambiato ogni 5-15 ml. Negli adulti possono essere somministrate dosi fino a 50 ml/sito. Non vi è alcun limite al numero di siti di infusione. I siti di infusione devono essere distanti almeno 5 cm.

Velocità di infusione

«Hizentra» può essere infuso impiegando:

un dispositivo per infusione, o

spinta manuale con una siringa.

La velocità di infusione iniziale raccomandata dipende dalle necessità individuali del paziente.

Infusione con dispositivo:

la velocità di infusione iniziale non deve superare i 20 ml/ora/sito.

Se ben tollerata (vedere anche paragrafo 4.4), la velocità di infusione può essere quindi gradualmente aumentata a 35 ml/h/sito per due successive infusioni. Successivamente, se il paziente tollera le infusioni iniziali alla dose piena per sito e alla velocità massima, un incremento della velocità di infusione delle successive somministrazioni può essere considerato a discrezione del paziente e in base al giudizio degli operatori sanitari.

Infusione a spinta manuale:

la velocità di infusione iniziale raccomandata non deve superare 0,5 ml/min/sito (30 ml/ora/sito).

Se ben tollerata (vedere anche paragrafo 4.4), la velocità di infusione può essere aumentata fino a 2,0 ml/min/sito (120 ml/ora/sito). Successivamente, se il paziente tollera le infusioni iniziali alla dose piena per sito e alla velocità massima, un incremento della velocità di infusione delle successive somministrazioni può essere considerato a discrezione del paziente e in base al giudizio degli operatori sanitari.

Può essere necessario un ago di calibro 24 o più grande (cioè con un calibro più piccolo) per consentire ai pazienti l'infusione a velocità più elevate. L'uso di aghi più piccoli (ovvero con un calibro più grande) può rendere più difficile la somministrazione manuale di «Hizentra». È possibile impiegare un solo sito di infusione per siringa. Se fosse necessaria la somministrazione di una ulteriore siringa di «Hizentra», deve essere utilizzato un nuovo ago sterile per iniezione e il sito di infusione deve essere cambiato.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/687/019 - A.I.C.: 041157191/E in base 32: 1780L7 - 200 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) 20 ml - 1 siringa pre-riempita;

EU/1/11/687/020 - A.I.C.: 041157203/E in base 32: 1780LM - 200 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (polimero) 20 ml - 10 siringhe pre-riempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di uno PSUR e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di fornitura:

Per l'indicazione terapeutica: «Terapia sostitutiva in adulti, bambini e adolescenti (da zero a diciotto anni) in caso di sindromi da immunodeficienza primaria con alterata produzione di anticorpi. Sindromi da immunodeficienza secondaria (SID) in pazienti affetti da infezioni severe o ricorrenti»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) internista, infettivologo;

Per l'indicazione terapeutica: «Terapia immunomodulante in adulti, bambini e adolescenti (zero-diciotto anni): è indicato per il trattamento di pazienti affetti da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, immunologo e neurologo (RNRL).

22A00673

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Lacosamide Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 6/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LACOSAMIDE ACCORD,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory,* il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto
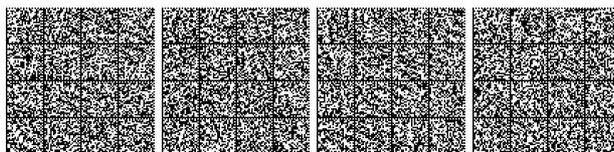
dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni:

LACOSAMIDE ACCORD.

Codice ATC - Principio attivo: N03AX18 Lacosamide.

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Codice procedura: EMEA/H/C/004443/X/0007.

GUUE: 29 dicembre 2021.

Indicazioni terapeutiche

«Lacosamide Accord» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia.

«Lacosamide Accord»è indicato come terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie (PGTCS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai quattro anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

Modo di somministrazione

La soluzione per infusione viene somministrata in un periodo di tempo compreso fra quindici e sessanta minuti, due volte al giorno. Per somministrazioni superiori a 200 mg per infusione (ovvero superiori a 400 mg/die) è preferibile una durata dell'infusione di almeno 30 minuti. Lacosamide Accord soluzione per infusione può essere somministrata per via endovenosa senza ulteriore diluizione oppure può essere diluita con sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %) soluzione iniettabile, glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione iniettabile o Ringer lattato soluzione iniettabile.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1230/026 - A.I.C.: 045678265/E in base 32: 1CKZPT - 10 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 1 flaconcino;

EU/1/17/1230/027 - A.I.C.: 045678277/E in base 32: 1CKZQ5 - 10 mg/ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 5 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

22A00674

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nucala», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 7/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato,

così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NUCALA, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

NUCALA.

Codice ATC - principio attivo: R03DX09 Mepolizumab.

Titolare: Glaxosmithkline Trading Services Limited;

Cod. procedura: EMEA/H/C/003860/II/0036/G.

GUUE: 29 dicembre 2021.

Indicazioni terapeutiche.

Asma eosinofilico severo

«Nucala» è indicato come terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilico refrattario severo negli adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni (vedere paragrafo 5.1).

Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP)

«Nucala» è indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia.

Granulomatosi eosinofilica con poliangite (EGPA)

«Nucala» è indicato come terapia aggiuntiva per pazienti di età pari o superiore a 6 anni con granulomatosi eosinofilica con poliangite (EGPA) recidivante/remittente o refrattaria.

Sindrome ipereosinofila (HES)

«Nucala» è indicato come terapia aggiuntiva per pazienti adulti con sindrome ipereosinofila non adeguatamente controllata senza una causa secondaria non ematologica identificabile (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

«Nucala» deve essere prescritto da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'asma eosinofilico refrattario severo o CRSwNP, EGPA o HES.

La penna preriempita o la siringa preriempita devono essere utilizzate solo per iniezione sottocutanea.

«Nucala» può essere auto-somministrato dal paziente o somministrato da un prestatore di cure se lo specialista stabilisce che ciò sia appropriato, e se il paziente o il prestatore di cure sono addestrati in tecniche di iniezione.

Per l'autosomministrazione i siti di iniezione raccomandati sono l'addome o la coscia.

Un prestatore di cure può iniettare «Nucala» anche nella parte superiore del braccio.

Per dosi che richiedono più di un'iniezione, si raccomanda di somministrare ciscuna di esse ad almeno 5 cm di distanza.

Nelle istruzioni per l'uso nel foglio illustrativo vengono fornite le istruzioni complete per la somministrazione sottocutanea di «Nucala» tramite penna preriempita o siringa preriempita.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1043/007 - A.I.C. n. 044648071/E in base 32: 1BLKN7 - 100 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in una penna preriempita 1 ml (100 mg / *ml)* - 9 (9 x 1) penne preriempite (confezione multipla);

EU/1/15/1043/008 - A.I.C. n. 044648083/E in base 32: 1BLKNM - 100 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (100 mg / *ml)* - 9 (9 x 1) siringhe preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, immunologo e pediatra (RNRL).

22A00675

DETERMINA 25 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Gavreto», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 14/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

GAVRETO, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimbor-

sabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

GAVRETO.

Codice ATC - principio attivo: L01EX23 Pralsetinib.

Titolare: Roche Registration GmbH.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005413/0000.

GUUE: 29 dicembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Gavreto» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene *REarranged during Transfection* (RET) non precedentemente trattati con un inibitore di RET.

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere avviata da un medico esperto nella somministrazione di medicinali antitumorali.

La scelta dei pazienti per il trattamento del NSCLC in stadio avanzato positivo per la fusione di RET deve basarsi su un metodo analitico validato.

«Gavreto» è un medicinale per uso orale. I pazienti devono ingerire le capsule rigide intere con un bicchiere d'acqua a stomaco vuoto. Non devono mangiare per almeno due ore prima e almeno un'ora dopo l'assunzione di pralsetinib (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1555/001 - A.I.C. n. 049771013/E in base 32: 1HGWJ5 - 100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE - 60 capsule;

EU/1/21/1555/002 - A.I.C. n. 049771025/E in base 32: 1HGWJK - 100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE - 90 capsule;

EU/1/21/1555/003 - A.I.C. n. 049771037/E in base 32: 1HGWJX - 100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone HDPE - 120 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento n. 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Per confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di pralsetinib nel trattamento di pazienti adulti con NSCLC in stadio avanzato positivo per la fusione di RET, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati di pazienti valutabili per l'efficacia (circa 116 pazienti con NSCLC naïve al trattamento e ulteriore *follow-up* dei 136 pazienti con NSCLC pretrattati con terapia a base di platino) relativi allo studio BLU-667-1101, studio di fase I/II su pralsetinib in pazienti con cancro alla tiroide, NSCLC e altri tumori solidi in stadio avanzato.	31 dicembre 2022
Per confermare ulteriormente l'efficacia e la sicurezza di pralsetinib nel trattamento di pazienti adulti con NSCLC in stadio avanzato positivo per la fusione di RET, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i risultati dello studio BLU-667-2303, studio di fase III, randomizzato e in aperto su pralsetinib rispetto alla terapia *standard* per il trattamento di prima linea del NSCLC metastatico positivo per la fusione di RET.	31 dicembre 2026

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

22A00676
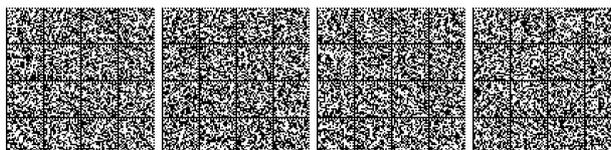
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022. (Delibera n. 429/21/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 22 dicembre 2021;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la delibera 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e, in particolare, l'Allegato B recante «regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità» (di seguito regolamento);

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento riguardante la gestione amministrativa e la contabilità, relativo alle modalità e alle tempistiche di presentazione e approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), così come modificato dalla legge del 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2014)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Vista la delibera n. 20/09/CONS, del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS e, in particolare, l'art. 20, che affida al Servizio programmazione finanziaria e bilancio, la competenza in materia di predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità;

Vista la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Vista la delibera n. 262/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante «Conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *a)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità»;

Vista la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, recante «Adozione del nuovo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'Allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento dei contributi siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Visto l'art. 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Vista la delibera n. 614/20/CONS, del 19 novembre 2020, recante «Progetto "*broadband map*" dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Vista la delibera n. 376/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura dell'1,30‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 377/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 378/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle co-

municazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi postali nella misura dell'1,35‰ dei ricavi;
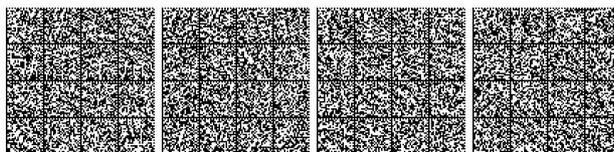
Vista la delibera n. 379/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online nella misura dell'1,5‰ dei ricavi;

Vista la delibera n. 380/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l'anno 2021 (stagione sportiva 2020/2021)» che ha fissato l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore in misura pari allo 0,490‰ dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2020/2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 (prot. DICA 0035742 del 24 dicembre 2021) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente la delibera AGCOM n. 376/21/CONS del 18 novembre 2021 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 (prot. DICA 0035744 del 24 dicembre 2021) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente la delibera AGCOM n. 377/21/CONS del 18 novembre 2021 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 (prot. DICA 0035745 del 24 dicembre 2021) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente la delibera della AGCOM n. 378/21/CONS concernente «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 (prot. DICA 0035746 del 24 dicembre 2021) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente la delibera AGCOM n. 379/21/CONS del 18 novembre 2021 recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 (prot. DICA 0035747 del 24 dicembre 2021) - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, concernente la delibera della AGCOM n. 380/21/CONS concernente «Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2021 (stagione sportiva 2020/2021)»;

Vista la delibera n. 428/21/CONS, del 22 dicembre 2021, recante «Piano di programmazione finanziaria degli esercizi 2022-2024 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il parere della Commissione di garanzia e controllo del 20 dicembre 2021, protocollo n. 0491588, reso ai sensi dell'art. 27, comma 5, lettera *c)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Vista la relazione illustrativa predisposta dal Servizio programmazione finanziaria e bilancio;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022, nei valori riportati nei seguenti prospetti contabili allegati:

a. bilancio di previsione dettagliato entrate;

b. bilancio di previsione dettagliato spese;

c. relazione illustrativa al bilancio di previsione 2022.

2. I prospetti contabili di cui al punto 1 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio programmazione finanziaria e bilancio predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: LASORELLA

Il segretario generale: GAMBA

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.046.249,82
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (FINO AL BILANCIO 2021)	0,00	7.110.000,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00
02.00	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (DAL 2022)	0,00	0,00	7.490.000,00	0,00	7.490.000,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	7.110.000,00	7.490.000,00	7.110.000,00	7.490.000,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	38.331.000,00	0,00	1.587.000,00	36.744.000,00	36.744.000,00
1011103.01	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI MEDIA	0,00	26.349.000,00	0,00	2.172.000,00	24.177.000,00	24.177.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI	0,00	543.000,00	7.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1011106.00	CONTRIBUTO OPERATORI SERVIZI POSTALI	0,00	10.127.000,00	0,00	1.611.750,00	8.515.250,00	8.515.250,00
1011107.00	AUTORIZZAZIONI SERVIZI SATELLITARI E ALTRI SERVIZI MEDIA	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1011108.00	CONTRIBUTO PIATTAFORME ONLINE	0,00	0,00	4.013.000,00	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	75.440.000,00	4.020.000,00	5.370.750,00	74.089.250,00	74.089.250,00
	Totale V.E. 0	0,00	75.440.000,00	4.020.000,00	5.370.750,00	74.089.250,00	74.089.250,00
	Totale Categoria 1	0,00	75.440.000,00	4.020.000,00	5.370.750,00	74.089.250,00	74.089.250,00
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	44.908,88	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	44.908,88
1022201.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1022201.02	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	1.150,34	109.000,00	0,00	20.000,00	89.000,00	90.150,34
1022201.03	TRASFERIMENTI CORRENTI DA INPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1022201.04	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1022201.05	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PERSONALE	53.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.045,54
1022201.06	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1022201.09	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale C.S. 0	99.104,76	1.854.000,00	0,00	1.535.000,00	319.000,00	418.104,76
	Totale V.E. 0	99.104,76	1.854.000,00	0,00	1.535.000,00	319.000,00	418.104,76
	Totale Categoria 2	99.104,76	1.854.000,00	0,00	1.535.000,00	319.000,00	418.104,76
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032211.00	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Categoria 3	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 1	99.104,76	77.295.000,00	4.020.000,00	6.905.750,00	74.409.250,00	74.508.354,76

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE ERARIALI	0,00	16.200.000,00	300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
4014402.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	4.250.000,00	250.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	92,17	275.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	300.092,17
4014402.04	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
4014403.00	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,68	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,68
4014404.00	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4014405.00	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (TRATTENUTA 0,50%)	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	10.200,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	92,85	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.521.092,85
	Totale V.E. 0	92,85	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.521.092,85
	Totale Categoria 1	92,85	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.521.092,85
	TOTALE TITOLO 4	92,85	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.521.092,85

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2022

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	99.104,76	77.295.000,00	4.020.000,00	6.905.750,00	74.409.250,00	74.508.354,76
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	92,85	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.521.092,85
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	99.197,61	100.310.300,00	4.595.500,00	6.975.550,00	97.930.250,00	98.029.447,61
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	7.110.000,00	7.490.000,00	7.110.000,00	7.490.000,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						126.046.249,82
	TOTALE GENERALE ENTRATA	99.197,61	107.420.300,00	12.085.500,00	14.085.550,00	105.420.250,00	224.075.697,43

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	INDENNITA' PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	270.000,00	0,00	137.500,00	132.500,00	132.500,00
1011004.00	ONERI FISCALI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	0,00	102.000,00	0,00	20.000,00	82.000,00	82.000,00
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'	5.245,32	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	65.245,32
	Totale C.S. 0	5.245,32	1.377.000,00	15.000,00	157.500,00	1.234.500,00	1.239.745,32
	Totale V.E. 0	5.245,32	1.377.000,00	15.000,00	157.500,00	1.234.500,00	1.239.745,32

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	5.245,32	1.377.000,00	15.000,00	157.500,00	1.234.500,00	1.239.745,32
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031023.00	SPESE PER COMITATI E COMMISSIONI - CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI	14.525,70	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	19.525,70
1031024.00	COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO, COMITATO ETICO	100.848,25	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.848,25
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA E AGENZIE DI STAMPA	65.441,92	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	120.441,92
1031026.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	0,00	0,00	3.088.500,00	0,00	3.088.500,00	3.088.500,00
1031027.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DALLA GUARDIA DI FINANZA	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1031028.00	MISSIONI ISPETTIVE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1031029.01	SPESE PER ASSISTENZA ALL'UTENZA E CALL CENTER	287.166,62	306.000,00	99.000,00	0,00	405.000,00	692.166,62
1031029.02	SPESE PER STUDI RICERCA E CONSULENZA	70.890,47	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	190.890,47
1031030.01	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX LEGGE 150/2000 - CONVEGNI	20.457,91	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.457,91

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1031030.02	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EX LEGGE 150/2000 - PUBBLICITA'	560.000,00	570.000,00	0,00	375.000,00	195.000,00	755.000,00
1031030.03	COMUNICAZIONE WEB	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	9.223,87	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	25.223,87
	Totale C.S. 0	1.148.554,74	1.224.000,00	3.229.500,00	412.000,00	4.041.500,00	5.190.054,74
	Totale V.E. 0	1.148.554,74	1.224.000,00	3.229.500,00	412.000,00	4.041.500,00	5.190.054,74
	Totale Categoria 3	1.148.554,74	1.224.000,00	3.229.500,00	412.000,00	4.041.500,00	5.190.054,74
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	PATROCINIO LEGALE DELL'AUTORITA'	49.021,10	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	64.021,10
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI ON LINE DI NATURA GIURIDICA	551,81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	551,81
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	387.579,90	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	407.579,90
	Totale C.S. 0	437.152,81	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	472.152,81
	Totale V.E. 0	437.152,81	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	472.152,81

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 4	437.152,81	65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	472.152,81
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**						
1.05.001.0000	**CATEGORIA 5.1 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**						
1051069.00	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO	1.965.306,38	32.572.000,00	2.625.000,00	0,00	35.197.000,00	37.162.306,38
1051069.01	STIPENDI, RETRIBUZIONI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO	424.234,92	1.384.000,00	0,00	33.000,00	1.351.000,00	1.775.234,92
1051069.02	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO INDETERMINATO (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	449,97	601.900,00	8.600,00	0,00	610.500,00	610.949,97
1051069.03	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE AL TEMPO DETERMINATO, (ESCLUSI RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI PER MISSIONE)	0,00	36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00
1051069.04	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1051069.07	ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO CON IL PERSONALE	13.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227,85

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	43.375,17	10.617.000,00	0,00	189.500,00	10.427.500,00	10.470.875,17
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	15.235,10	3.345.000,00	0,00	10.500,00	3.334.500,00	3.349.735,10
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	460.000,00	0,00	14.000,00	446.000,00	446.000,00
1051072.01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	36.000,00
1051074.00	VALORIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE	1.622.324,61	1.206.000,00	8.500,00	0,00	1.214.500,00	2.836.824,61
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	80.000,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI	3.543.186,64	2.750.000,00	0,00	2.000.000,00	750.000,00	4.293.186,64
1051080.00	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,05
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	0,00	172.800,00	0,00	72.800,00	100.000,00	100.000,00
1051099.00	ONERI PER TESORERIA	72.391,00	38.000,00	12.700,00	0,00	50.700,00	123.091,00
1051099.01	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	3.066,16	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	18.066,16
1051102.00	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE, COMANDI, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.	1.686.252,10	678.850,00	21.150,00	0,00	700.000,00	2.386.252,10
1051102.01	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	761.236,58	280.000,00	520.000,00	0,00	800.000,00	1.561.236,58

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051102.03	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI CENTRALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051102.04	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale C.S. 0	10.507.273,53	54.228.550,00	3.220.950,00	2.345.800,00	55.103.700,00	65.610.973,53
	Totale V.E. 1	10.507.273,53	54.228.550,00	3.220.950,00	2.345.800,00	55.103.700,00	65.610.973,53
1.05.002	**CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						
1.05.002.0000	**CATEGORIA 5.2 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI CONSULENZA	40.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,96
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	2.223.397,67	3.950.000,00	0,00	290.000,00	3.660.000,00	5.883.397,67
1051087.00	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI	597.123,40	255.000,00	0,00	35.000,00	220.000,00	817.123,40
1051087.01	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI	8.090,35	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	28.090,35
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	25.537,67	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	70.537,67
1051089.00	GIORNALI E RIVISTE	12.815,67	11.200,00	8.800,00	0,00	20.000,00	32.815,67
1051089.01	STAMPA E RILEGATURE	30.097,65	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	39.097,65

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1051089.02	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	22.098,99	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	42.098,99
1051089.03	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	26.056,96	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	61.056,96
1051090.00	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
1051090.01	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1051090.02	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.400,59	55.000,00	85.000,00	0,00	140.000,00	146.400,59
1051091.02	ENERGIA ELETTRICA	257.338,49	290.000,00	0,00	4.000,00	286.000,00	543.338,49
1051091.03	ACQUA	5.941,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	9.941,60
1051091.04	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C..	687,35	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	3.687,35
1051091.05	SPESE POSTALI	4.629,91	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.629,91
1051092.00	SERVIZI DI PULIZIA,FACCHINAGGIO E TRASLOCHI	1.131.297,45	621.000,00	0,00	17.000,00	604.000,00	1.735.297,45
1051092.01	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	62.111,49	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	372.111,49
1051094.00	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTO E ACQUISTO BUONI TAXI	45.044,63	36.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00	80.044,63
1051097.00	SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PORTIERATO	737.120,03	430.000,00	75.000,00	0,00	505.000,00	1.242.120,03
1051098.01	PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI E MOBILI	36.000,00	51.000,00	1.000,00	0,00	52.000,00	88.000,00
1051098.02	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	47.095,50	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00	118.095,50
1051102.02	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	747,06	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.747,06

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale C.S. 0	5.319.768,42	6.276.700,00	201.300,00	382.000,00	6.096.000,00	11.415.768,42
	Totale V.E. 2	5.319.768,42	6.276.700,00	201.300,00	382.000,00	6.096.000,00	11.415.768,42
1.05.003	**CATEGORIA 5.3 - SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1.05.003.0000	**CATEGORIA 5.3 - SERVIZIO RISORSE UMANE**						
1051069.06	BUONI PASTO	482.395,47	470.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	982.395,47
1051073.00	MISSIONI NAZIONALI	31.151,61	65.000,00	25.000,00	0,00	90.000,00	121.151,61
1051073.02	MISSIONI NAZIONALI ISPETTIVE DEL PERSONALE NON APPARTENENTE AL SERVIZIO ISPETTIVO	6.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,20
1051081.00	SPESE PER COMMISSIONI DELL'ENTE (RECLUTAMENTO ECC.)	20.507,28	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.507,28
1051083.00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	368.519,41	210.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	568.519,41
1051083.01	SPESE DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1051083.02	MISSIONI RSL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE	49.020,90	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	79.020,90
1051098.00	ASSICURAZIONI PER SPESE SANITARIE, MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA E DA INFORTUNIO	1.568.552,69	1.675.000,00	0,00	130.200,00	1.544.800,00	3.113.352,69
	Totale C.S. 0	2.530.618,56	2.520.000,00	55.000,00	175.200,00	2.399.800,00	4.930.418,56
	Totale V.E. 3	2.530.618,56	2.520.000,00	55.000,00	175.200,00	2.399.800,00	4.930.418,56

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.004	**CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E DIGITALIZZAZIONE**						
1.05.004.0000	**CATEGORIA 5.4 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E DIGITALIZZAZIONE**						
1051091.00	TELEFONIA FISSA	198.966,09	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	248.966,09
1051091.01	TELEFONIA MOBILE	38.749,96	48.000,00	17.000,00	0,00	65.000,00	103.749,96
1051103.00	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	174.977,29	390.000,00	0,00	78.000,00	312.000,00	486.977,29
1051103.01	SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE	337.371,11	275.000,00	0,00	19.500,00	255.500,00	592.871,11
1051103.02	SERVIZI DI SICUREZZA	559.792,56	360.000,00	30.500,00	0,00	390.500,00	950.292,56
1051103.03	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	1.055.701,89	670.000,00	0,00	351.000,00	319.000,00	1.374.701,89
1051103.04	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.576.549,11	695.000,00	0,00	618.000,00	77.000,00	1.653.549,11
1051103.05	SERVIZI PER SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	917.187,38	835.000,00	0,00	39.500,00	795.500,00	1.712.687,38
1051103.06	MATERIALE INFORMATICO	0,00	14.300,00	700,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale C.S. 0	4.859.295,39	3.342.300,00	48.200,00	1.111.000,00	2.279.500,00	7.138.795,39
	Totale V.E. 4	4.859.295,39	3.342.300,00	48.200,00	1.111.000,00	2.279.500,00	7.138.795,39
	Totale Categoria 5	23.216.955,90	66.367.550,00	3.525.450,00	4.014.000,00	65.879.000,00	89.095.955,90
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI UE E ATTIVITA' INTERNAZIONALE**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI UE E ATTIVITA' INTERNAZIONALE**						
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO RAPPORTI UE E ATTIVITA' INTERNAZIONALE**						
1061123.00	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E RELAZIONI CON LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI	3.772,50	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	18.772,50
1061124.00	QUOTE ASSOCIATIVE	19.200,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	73.200,00
1061125.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	22.972,50	109.000,00	70.000,00	10.000,00	169.000,00	191.972,50
	Totale V.E. 0	22.972,50	109.000,00	70.000,00	10.000,00	169.000,00	191.972,50
	Totale Categoria 6	22.972,50	109.000,00	70.000,00	10.000,00	169.000,00	191.972,50
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1071132.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER LA GESTIONE DEL ROC	525.406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	525.406,99
1071134.00	MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	1.344,50	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.344,50
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	1.741.687,88	3.120.100,00	0,00	3.120.100,00	0,00	1.741.687,88
	Totale C.S. 0	2.268.439,37	3.180.100,00	0,00	3.180.100,00	0,00	2.268.439,37
	Totale V.E. 0	2.268.439,37	3.180.100,00	0,00	3.180.100,00	0,00	2.268.439,37
	Totale Categoria 7	2.268.439,37	3.180.100,00	0,00	3.180.100,00	0,00	2.268.439,37
1.08	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1.08.000.0000	**CATEGORIA 8 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA**						
1081136.00	INDAGINI DI MERCATO E ANALISI TECNICHE SU INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI MEDIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1081137.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	40.497,00	54.875,00	0,00	54.875,00	0,00	40.497,00
	Totale C.S. 0	40.497,00	64.875,00	0,00	64.875,00	0,00	40.497,00
	Totale V.E. 0	40.497,00	64.875,00	0,00	64.875,00	0,00	40.497,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 8	40.497,00	64.875,00	0,00	64.875,00	0,00	40.497,00
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**						
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	1.276.947,15	605.875,00	0,00	305.875,00	300.000,00	1.576.947,15
1091185.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL RADIOSPETTRO E CATASTO FREQUENZE	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	2.550,00	17.450,00	37.450,00
	Totale C.S. 0	1.296.947,15	625.875,00	45.000,00	308.425,00	362.450,00	1.659.397,15
	Totale V.E. 0	1.296.947,15	625.875,00	45.000,00	308.425,00	362.450,00	1.659.397,15
	Totale Categoria 9	1.296.947,15	625.875,00	45.000,00	308.425,00	362.450,00	1.659.397,15
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1101206.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEI CONTENUTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1101207.00	INDAGINI DI MERCATO - CONTENUTI AUDIOVISIVI	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	2.671.323,46	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	4.746.323,46
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR-CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI - STRAORDINARIO DEL PERSONALE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale C.S. 0	2.671.323,46	2.136.000,00	0,00	5.000,00	2.131.000,00	4.802.323,46
	Totale V.E. 0	2.671.323,46	2.136.000,00	0,00	5.000,00	2.131.000,00	4.802.323,46
	Totale Categoria 10	2.671.323,46	2.136.000,00	0,00	5.000,00	2.131.000,00	4.802.323,46
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	316.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	316.074,58
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	1.952,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.952,00
1111228.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI STRUMENTALI ALLE ATTIVITA' DI TUTELA DEI CONSUMATORI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1111228.01	INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Totale C.S. 0	398.026,58	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	403.026,58
	Totale V.E. 0	398.026,58	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	403.026,58
	Totale Categoria 11	398.026,58	90.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	403.026,58
1.13	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE STUDI RICERCHE E STATISTICHE**						
1.13.000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE STUDI RICERCHE E STATISTICHE**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE STUDI RICERCHE E STATISTICHE**						
1131268.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICAZIONI PER STUDI ECONOMICO-STATISTICI	15.034,13	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.034,13

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1131268.01	BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	183.264,13	210.000,00	0,00	10.000,00	200.000,00	383.264,13
1131268.02	INDAGINI DI MERCATO FINALIZZATE ALL'ANALISI ECONOMICO-STATISTICA DEI SETTORI DELLE COMUNICAZIONI	0,00	40.000,00	8.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA'	15.045,26	18.500,00	2.500,00	0,00	21.000,00	36.045,26
1131271.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE BANCHE DATI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00
	Totale C.S. 0	213.343,52	268.500,00	841.300,00	10.000,00	1.099.800,00	1.313.143,52
	Totale V.E. 0	213.343,52	268.500,00	841.300,00	10.000,00	1.099.800,00	1.313.143,52
	Totale Categoria 13	213.343,52	268.500,00	841.300,00	10.000,00	1.099.800,00	1.313.143,52
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141290.00	SPESE PER REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.15	**CATEGORIA 15 DIREZIONE PER I SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE PER I SERVIZI DIGITALI**						
1.15.000.0000	**CATEGORIA 15 DIREZIONE PER I SERVIZI DIGITALI**						
1151294.00	SPESE PER ATTIVITA' DI REGOLAZIONE E VIGILANZA DELLE PIATTAFORME ONLINE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1151295.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI INERENTI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI E DELLA RETE	464.359,55	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	464.359,55
	Totale C.S. 0	464.359,55	640.000,00	5.000,00	640.000,00	5.000,00	469.359,55
	Totale V.E. 0	464.359,55	640.000,00	5.000,00	640.000,00	5.000,00	469.359,55
	Totale Categoria 15	464.359,55	640.000,00	5.000,00	640.000,00	5.000,00	469.359,55
1.16	**CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**						
1.16.000	**CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.000.0000	**CATEGORIA 16 - SERVIZIO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**						
1161296.00	SPESE PER SOFTWARE E APPLICATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	17.372,55	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	25.372,55
	Totale C.S. 0	17.372,55	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	25.372,55
	Totale V.E. 0	17.372,55	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	25.372,55
	Totale Categoria 16	17.372,55	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	25.372,55
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale Categoria 17	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE TITOLO 1	32.201.190,45	78.152.900,00	7.739.250,00	9.916.900,00	75.975.250,00	108.176.440,45

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	44.794.234,59	5.053.000,00	51.000,00	0,00	5.104.000,00	49.898.234,59
2012200.01	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI/INPS PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI AGCOM	232.280,18	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	432.280,18
	Totale C.S. 0	45.026.514,77	5.253.000,00	51.000,00	0,00	5.304.000,00	50.330.514,77
	Totale V.E. 0	45.026.514,77	5.253.000,00	51.000,00	0,00	5.304.000,00	50.330.514,77
	Totale Categoria 1	45.026.514,77	5.253.000,00	51.000,00	0,00	5.304.000,00	50.330.514,77
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI ARREDI PER UFFICIO	116.101,81	230.000,00	0,00	190.000,00	40.000,00	156.101,81
2022220.01	MACCHINE PER UFFICIO	37,36	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.037,36
2022220.02	POSTAZIONI DI LAVORO	19.158,73	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	59.158,73
2022220.03	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI	40.236,92	102.100,00	0,00	72.100,00	30.000,00	70.236,92
2022220.04	SERVER	316,22	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.316,22
2022220.05	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	467.000,00	467.000,00	0,00	67.000,00	400.000,00	867.000,00
	Totale C.S. 0	642.851,04	999.100,00	0,00	379.100,00	620.000,00	1.262.851,04
	Totale V.E. 0	642.851,04	999.100,00	0,00	379.100,00	620.000,00	1.262.851,04
	Totale Categoria 2	642.851,04	999.100,00	0,00	379.100,00	620.000,00	1.262.851,04
	TOTALE TITOLO 2	45.669.365,81	6.252.100,00	51.000,00	379.100,00	5.924.000,00	51.593.365,81

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE ERARIALI	4.649,76	16.200.000,00	300.000,00	0,00	16.500.000,00	16.504.649,76
4014402.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0,00	4.250.000,00	250.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	811,30	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	3.311,30
4014402.03	ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE	19.381,18	275.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	319.381,18
4014402.04	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE/TRASFERIMENTI DA PERSONALE PER COPERTURA ASSICURATIVA	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
4014403.00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4014404.00	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4014405.00	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. (TRATTENUTA 0,50%)	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	10.200,00	10.200,00
	Totale C.S. 0	24.842,24	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.545.842,24
	Totale V.E. 0	24.842,24	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.545.842,24
	Totale Categoria 1	24.842,24	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.545.842,24
	TOTALE TITOLO 4	24.842,24	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.545.842,24

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2022

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	32.201.190,45	78.152.900,00	7.739.250,00	9.916.900,00	75.975.250,00	108.176.440,45
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.669.365,81	6.252.100,00	51.000,00	379.100,00	5.924.000,00	51.593.365,81
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	24.842,24	23.015.300,00	575.500,00	69.800,00	23.521.000,00	23.545.842,24
	Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	77.895.398,50	107.420.300,00	8.365.750,00	10.365.800,00	105.420.250,00	183.315.648,50
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	77.895.398,50	107.420.300,00	8.365.750,00	10.365.800,00	105.420.250,00	183.315.648,50

22A00656
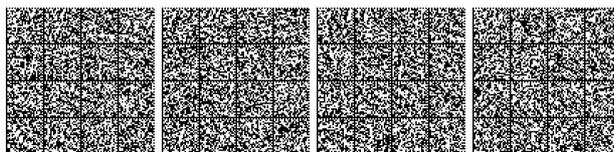
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse».

Estratto determina AAM/PPA n. 32/2022 del 19 gennaio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale ACTILYSE:

Tipo IB, n.1, B.III.2 - Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; *z)* Altre variazioni:

verifica dell'identità del tappo, eseguita tramite analisi termogravimetrica.

Tipo IB, n.2, B.II.e.7 - Modifica del fornitore di elementi o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati nel fascicolo); *b)* Sostituzione o aggiunta di un fornitore:

modifica dell'indirizzo (attualmente registrato) del fornitore per il tappo di gomma;

modifica dell'indirizzo del fornitore attualmente registrato per il tappo a crimpare.

Tipo IA, n.3, B.II.e.2 - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito; *c)* Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto):

rimozione di un test di purezza del tappo di gomma obsoleto;

rimozione dal fascicolo di un parametro di prova;

eliminazione di un parametro di prova.

Tipo II, n.1, B.II.e.1 - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 3. medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici:

sostituzione del tappo di gomma per i sistemi di chiusura dei contenitori (CCS) di tutti i dosaggi di farmaci a base di Alteplase Liofilizzato da uno che contiene lattice ad un tappo privo di lattice, con conseguente impatto sugli stampati del medicinale, paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo ed etichette.

Confezione A.I.C. n. 026533099 - «2 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 mg polvere.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., codice fiscale 00421210485, con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano, Italia.

Numero procedura: DE/H/xxxx/II/963.

Codice pratica: VC2/2021/407.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00677

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monos».

Estratto determina AAM/PPA n. 33/2022 del 19 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «MONOS»:

Tipo II, B.I.a.1) - modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo):

introduzione di un nuovo fabbricante di sostanza attiva, Rufloxacina, con il sostegno di un ASMF.

Confezione A.I.C. n.:

028048066 - 6 compresse rivestite 200 mg.

Codice pratica: VN2/2020/101

Titolare A.I.C.: Lanova farmaceutici S.r.l., codice fiscale 03778700710, con sede legale e domicilio fiscale in Conca d'Oro, 212, 00141 Roma, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00678

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baclofene Molteni».

Estratto determina AAM/PPA n. 37/2022 del 19 gennaio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/1128

Cambio nome: C1B/2021/3008

Numero procedura europea: BE/H/0152/001-003/IB/039/G

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.p.a. (codice SIS 0549), codice fiscale 01286700487, con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 67, Tosco-Romagnola, 50018 Scandicci (FI), Italia (IT).

Medicinale: «BACLOFENE MOLTENI».

Confezioni A.I.C. n.:

040646010 - «0,05 mg/1ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro 1 ml;
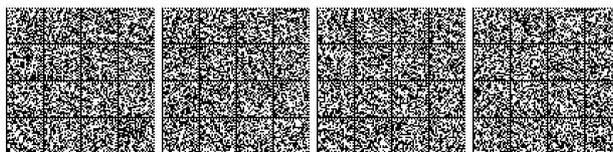
040646022 - «10 mg/20ml soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml;

040646034 - «10 mg/5ml soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 5 ml;

040646046 - «40 mg/20ml soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 20 ml;

040646059 - «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml;

040646061 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml;

040646073 - «10 mg/5ml soluzione per infusione» 1 fiala in vetro da 5 ml;

alla società Nordic Group B.V. (codice SIS 3786), con sede legale e domicilio fiscale in Siriusdreef, 41, Hoofddorp, 2132 WT, Paesi Bassi (NL),

con variazione della denominazione del medicinale in: «NETEKA»

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00679

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anafranil».

Estratto determina AAM/PPA n. 45/2022 del 19 dicembre 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «ANAFRANIL»:

Tipo II, B.I.z) - presentazione di una versione aggiornata dell'ASMF, per il principio il principio attivo clomipramina cloridrato.

Confezioni A.I.C. n.:

021643010 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

021643022 - «10 mg compresse rivestite» 50 compresse rivestite;

021643034 - «25 mg/ 2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

021643046 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato.

Codice pratica: VN2/2019/80

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., codice fiscale 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in Via Ragazzi del '99, 5, 40133 Bologna, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00680

Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meloxicam Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 51/2022 del 19 gennaio 2022

Codice pratica: VC2/2020/474.

Autorizzazione proroga.

È autorizzata, rispetto ai termini indicati nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 7 giugno 2021 della determina AAM/PPA n. 431/2021 del 24 maggio 2021, concernente la variazione di TIPO II - C.I.2.b, aggiornamento degli stampati al prodotto di riferimento «Mobic», adeguamento della quantità di lattosio al modulo 3, allineamento alle versioni correnti del QRD template e della linea guida eccipienti, la proroga del termine d'implementazione del foglio illustrativo, relativamente al seguente lotto già prodotto e non ancora rilasciato:

Medicinale «MELOXICAM MYLAN GENERICS».

Confezione «15 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 037069224

Lotto n. KA12428.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Smaltimento scorte

Il lotto sopracitato, il cui foglio illustrativo non riporti le modifiche autorizzate, può essere mantenuto in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00681

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myfreesia».

Estratto determina AAM/PPA n. 55/2022 del 21 gennaio 2022

Codici pratica:

VC2/2020/211

C1B/2021/2736

n. procedura:

DE/H/1473/002/II/041

DE/H/1473/002/IB/043

Autorizzazione

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Tipo II - C.I.2.b) aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento; allineamento al QRD template; modifiche editoriali minori.

Tipo IB - C.I.3.z) aggiornamento stampati per implementare le raccomandazioni del PRAC PSUSA/00000967/202009.

Paragrafi impattati dalle modifiche sono i 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale «MYFREESIA», nella forma farmaceutica e nelle confezioni di seguito riportate:

confezioni:

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 100x21 compresse in blister al/pvc/pvdc conf. ospedaliera

A.I.C. 039963057

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 100x21 compresse in blister pp/coc/pp conf. ospedaliera

A.I.C. 039963107

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 13x21 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. 039963044

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 13x21 compresse in blister pp/coc/pp

A.I.C. 039963095

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. 039963018

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 1x21 compresse in blister pp/coc/pp

A.I.C. 039963069

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. 039963020

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister pp/coc/pp

A.I.C. 039963071

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. 039963032

«20 microgrammi/100 microgrammi compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister pp/coc/pp

A.I.C. 039963083

Titolare: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00682

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2022 del 21 gennaio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/692.

Cambio nome: C1B/2021/1706.

Numero procedura europea: DK/H/3062/001,003-004/IB/004.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società KRKA d.d. Novo Mesto (codice SIS 1896), con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska cesta, 6 8501, Novo Mesto, Slovenia (SI).

Medicinale: «RIVAROXABAN KRKA».

Confezioni A.I.C. n.:

048788018 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788020 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788032 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

048788044 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/pvc-al

048788057 - «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788069 - «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788071 - «15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788083 - «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

048788095 - «15 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/pvc-al

048788107 - «20 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/pvc-al

048788119 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788121 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al confezione calendario

048788133 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/pvc-al

alla società HCS BV (codice SIS 3377), con sede legale e domicilio fiscale in H Kennisstraat 53, B 2650, Edegem, Belgio (BE),

con variazione della denominazione del medicinale in: «Rivaroxaban HCS».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00683

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin».

Estratto determina AAM/PPA n. 64/2022 del 21 gennaio 2022

Codice pratica: VC2/2021/611

N. procedura: SE/H/xxxx/WS/483

Autorizzazione

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo II: B.II.g.2) introduzione di un nuovo sito di produzione del prodotto finito con cambi minori nel metodo del processo produttivo

Sito di produzione del prodotto finito: Wrafton Laboratories Limited

relativamente al medicinale «NIQUITIN», nella forma farmaceutica e nelle confezioni di seguito riportate:

confezioni:

«4 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in contenitore pp

A.I.C. 034283566

«4 mg pastiglie gusto menta» 60 pastiglie in contenitore pp

A.I.C. 034283578

«4 mg pastiglie gusto menta» 100 pastiglie in contenitore pp

A.I.C. 034283693

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale dell'Arte, 25, 00144 Roma, codice fiscale 08923130010.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00684

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Adozione del progetto di variante alle norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico (PSAI), inerente la semplificazione dell'*iter* del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle NdA.

Si rende noto che, con delibera n. 3 del 20 dicembre 2021, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha adottato ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni il progetto di variante alle norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico (PSAI), approvato dall'Autorità di bacino interregionale della Basilicata inerente alla semplificazione dell'*iter* del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle NdA.

Copia del progetto di variante alle norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico (PSAI), approvato dall'Autorità di bacino interregionale della Basilicata del 2015 di cui all'art. 1 è depositata presso le sedi dell'Autorità ed è consultabile sul sito *web* istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione «Piani stralcio di bacino e varianti».

22A00649

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1403
Yen	130,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,467
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,83573
Fiorino ungherese	356,09
Zloty polacco	4,5256
Nuovo leu romeno	4,9443
Corona svedese	10,305
Franco svizzero	1,0429
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	9,9623
Kuna croata	7,5275
Rublo russo	87,3907
Lira turca	15,2757
Dollaro australiano	1,5811
Real brasiliano	6,2808
Dollaro canadese	1,4287
Yuan cinese	7,2402
Dollaro di Hong Kong	8,8844
Rupia indonesiana	16337,73
Shekel israeliano	3,5479
Rupia indiana	84,7295
Won sudcoreano	1359,89
Peso messicano	23,1901
Ringgit malese	4,7704
Dollaro neozelandese	1,6765
Peso filippino	58,496
Dollaro di Singapore	1,5734
Baht tailandese	37,761
Rand sudafricano	17,601

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00637

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1367
Yen	130,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,426
Corona danese	7,4425
Lira Sterlina	0,83673
Fiorino ungherese	357
Zloty polacco	4,526
Nuovo leu romeno	4,9449
Corona svedese	10,3185
Franco svizzero	1,0414
Corona islandese	146
Corona norvegese	9,9638
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	86,7325
Lira turca	15,4447
Dollaro australiano	1,5833
Real brasiliano	6,2797
Dollaro canadese	1,4228
Yuan cinese	7,2212
Dollaro di Hong Kong	8,8576
Rupia indonesiana	16318,64
Shekel israeliano	3,5557
Rupia indiana	84,813
Won sudcoreano	1355,33
Peso messicano	23,1443
Ringgit malese	4,7554
Dollaro neozelandese	1,6798
Peso filippino	58,553
Dollaro di Singapore	1,5349
Baht tailandese	37,635
Rand sudafricano	17,5398

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00638

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1345
Yen	129,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,313
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,83168
Fiorino ungherese	355,88
Zloty polacco	4,5229
Nuovo leu romeno	4,9449
Corona svedese	10,3428
Franco svizzero	1,0383
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	9,9368
Kuna croata	7,5238
Rublo russo	86,48
Lira turca	15,4207
Dollaro australiano	1,5709
Real brasiliano	6,2657
Dollaro canadese	1,4144
Yuan cinese	7,2003
Dollaro di Hong Kong	8,8392
Rupia indonesiana	16283,78
Shekel israeliano	3,5529
Rupia indiana	84,4135
Won sudcoreano	1347,1
Peso messicano	23,0922
Ringgit malese	4,757
Dollaro neozelandese	1,6684
Peso filippino	58,429
Dollaro di Singapore	1,5293
Baht tailandese	37,467
Rand sudafricano	17,3889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00639

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1338
Yen	129,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,263
Corona danese	7,4424
Lira Sterlina	0,83265
Fiorino ungherese	355,81
Zloty polacco	4,5228
Nuovo leu romeno	4,9453
Corona svedese	10,3708
Franco svizzero	1,0382
Corona islandese	145,4
Corona norvegese	9,9578
Kuna croata	7,525
Rublo russo	86,8952
Lira turca	15,2094
Dollaro australiano	1,5662
Real brasiliano	6,1621
Dollaro canadese	1,4158
Yuan cinese	7,1936
Dollaro di Hong Kong	8,8274
Rupia indonesiana	16267,5
Shekel israeliano	3,5564
Rupia indiana	84,362
Won sudcoreano	1349,16
Peso messicano	23,1684
Ringgit malese	4,7489
Dollaro neozelandese	1,6731
Peso filippino	58,285
Dollaro di Singapore	1,5261
Baht tailandese	37,319
Rand sudafricano	17,2531

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00640

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1348
Yen	129,14
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,347
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,83633
Fiorino ungherese	358,19
Zloty polacco	4,5318
Nuovo leu romeno	4,9453
Corona svedese	10,414
Franco svizzero	1,0353
Corona islandese	145,6
Corona norvegese	10,0523
Kuna croata	7,528
Rublo russo	86,838
Lira turca	15,223
Dollaro australiano	1,5774
Real brasiliano	6,2063
Dollaro canadese	1,4211
Yuan cinese	7,1946
Dollaro di Hong Kong	8,837
Rupia indonesiana	16244,2
Shekel israeliano	3,5668
Rupia indiana	84,419
Won sudcoreano	1351,89
Peso messicano	23,2229
Ringgit malese	4,7508
Dollaro neozelandese	1,6884
Peso filippino	58,171
Dollaro di Singapore	1,526
Baht tailandese	37,358
Rand sudafricano	17,1546

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00641
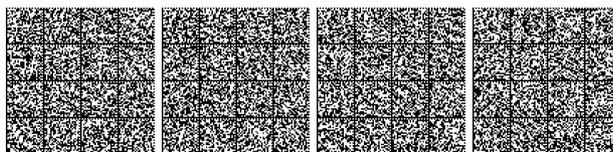
MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017210/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, l'esplosivo denominato «NC PD REX» è classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'organismo notificato «CerTrust» (Ungheria) in data 10 settembre 2021.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. XB 003893 001 del 10 settembre 2021 ed il modulo a scelta basato sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (Modulo «C2») del 10 settembre 2021, rilasciati dall'organismo notificato «CerTrust».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «REXPRO Hungary Kft» presso lo stabilimento sito in Balatonfuzfo (Ungheria).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00642

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017209/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, l'esplosivo denominato «Dynawell Octoslim 40 PT 185» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0289 1.4D, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 13 gennaio 2020.

Per tale esplosivo è stato rilasciato l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.05.0014 del 17 marzo 2005 e successive integrazioni dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

L'esplosivo denominato «Dynawell HNS slim 40 T 250» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0065 1.1D, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 17 gennaio 2020.

Per tale esplosivo è stato rilasciato l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.10.0017 del 16 marzo 2010 dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

L'esplosivo denominato «Electronic detonator 1019 E HNS» è classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0456 1.4S, assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 17 gennaio 2020.

Per tale esplosivo è stato rilasciato l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.14.0022 del 19 marzo 2014 e successive integrazioni dall'organismo notificato «Ineris» (Francia).

Per i citati esplosivi il sig. Adriano Oppici, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha presentato la documentazione sopraindicata ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») rilasciato dall'ineris in data 17 luglio 2020 dal quale risulta che gli esplosivi in argomento sono fabbricati dalla «DynaEnergetics Europe GmbH» presso lo stabilimento sito in Troisdorf (Germania).

Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00643

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017193/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, l'esplosivo denominato «Detonatore non elettrico HORNET DET-3050-127BP», già classificato nella III categoria dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS.12995-XVJ/2/47/2004-CE (48) del 14 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 115 del 19 maggio 2010, soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II al decreto legislativo n. 81/2016 con il certificato di esame UE del tipo (modulo *B)* n. 0080.EXP.01.0026 - indice 5 rilasciato dall'ente notificato «Ineris» (Francia) in data 23 agosto 2017. Detto certificato sostituisce il modulo B n. 0080.EXP.0027 rilasciato dal medesimo ente notificato su richiesta del fabbricante Owen Oil Tool LP – Texas (U.S.A.), ed il prodotto assume la nuova denominazione «Detonatore non elettrico DET-3050-127BP».

Per il citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la sopra indicata documentazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00644

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/017208/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, agli esplosivi di seguito elencati sono attribuiti ulteriori numeri ONU, assegnati dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti, come di seguito indicato:

«miccia detonante HEXACORD T 150»: già classificata nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/PAS.-XVJ/5/48 - 2004 CE(42) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 152 del 3 luglio 2009; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 13 gennaio 2020: 0289 1.4D, in aggiunta al numero ONU 0065 1.1D;

«OCTOCORD T 190»: già classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/PAS-15663-XVJ/2/26 2008 CE(7) del 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 152 del 3 luglio 2009; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 26 maggio 2020: 0289 1.4D, in aggiunta al numero ONU 0349 1.4S;

«miccia di detonazione OCTOCORD PT 165», «miccia di detonazione HEXACORD PT 150»: già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/PAS.-15971-XVJ/5/30 2005 CE (14) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 26 maggio 2020: 0289 1.4D, in aggiunta al numero ONU 0349 1.4S;

«miccia di detonazione HNS CORD PT 250»: già classificata nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritta nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con provvedimento ministeriale di classificazione n. 557/PAS.-15971-XVJ/5/30 2005 CE (14) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010; nuovo numero ONU assegnato dal Ministero dei trasporti degli Stati Uniti in data 10 aprile 2020: 0289 1.4D, in aggiunta al numero ONU 0349 1.4S.

In ordine ai citati esplosivi il signor Antonio Dionisi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi esplosivi comunanza S.r.l.» con deposito in Comunanza (AP) - loc. Fanà, ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00645

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016473/XVJ/CE/C del 13 gennaio 2022, l'esplosivo denominato «startline 40», già classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20781-XV.J/6/22/2010 CE(22) del 24 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 294 del 17 dicembre 2010, è fabbricato dalla «Explosia a.s.» sita in Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - Repubblica Ceca, in conformità a quanto indicato nella certificazione n. 0589. EXP.4107/02 - integrazione n. 2 rilasciata dal BAM (Germania) in data 12 ottobre 2011.

In ordine al citato esplosivo il signor Calogero Lo Piccolo, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della società «SEI EPC Italia S.p.a.» con deposito sito in Tivoli (RM) - località La Botte, via Colle Nocello s.n.c., ha prodotto la sopraindicata documentazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00646

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010681/XVJ(53) del 31 dicembre 2021, su istanza del signor Massimo Viscogliosi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» con stabilimento presso il Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla (MS), l'esplosivo denominato «missile Marte *extended range* (ER) versione propedeutica (per le versioni S/G, A/C, H/C), composto dalle batterie termiche BBU e BEI, dalla sezione propulsiva con accenditore e con o senza carburante e dal dispositivo di blocco di Governo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria - gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A00647

Comunicato di rettifica concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Nell'estratto del decreto n. 557/PAS/E/003868/XVJ(53) del 5 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 26 agosto 2021, contraddistinto dal numero identificativo (21A05129), alla pagina 13, seconda colonna, dove è scritto: «FINALE A 4L LANCI (massa attiva g 4,4)», «FINALE BOTTI LANCI (massa attiva g 6,2)» e «FINALE COLPI L LANCI (massa attiva g 7,5)», leggasi: «FINALE A 4L LANCI (massa attiva g 7,5)», «FINALE BOTTI LANCI (massa attiva g 4,4)» e «FINALE COLPI L LANCI (massa attiva g 6,2)».

22A00648

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Toscana S.p.a.», in Firenze.

Con d.d. 21 gennaio 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 ottobre 1991, modificato in data 7 giugno 2005, alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», con sede legale in Reggio Emilia (RE), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01395500356, deve intendersi riferita alla società «Fidentia S.r.l. - Società fiduciaria e trust», a seguito della variazione della denominazione sociale.

22A00618
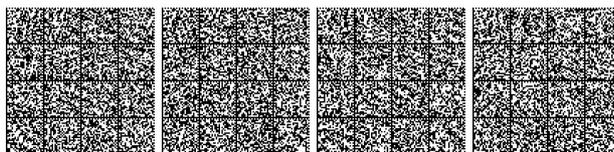
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 31 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 817).». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2022).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 32, prima colonna, all'articolo 1, al penultimo rigo del comma 1, dove è scritto: «…di *cento* medici, uno psicologo,…», leggasi: «…di *centotrenta* medici, uno psicologo,…»; inoltre, sempre all'articolo 1, al sesto rigo del comma 2, dove è scritto: «personale medico *abitato* all'esercizio…», leggasi: «personale medico *abilitato* all'esercizio…».

22A00761

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-027) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
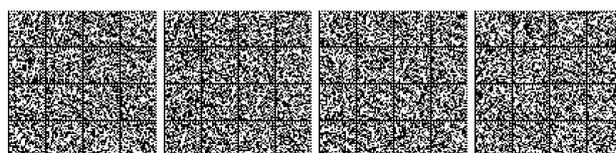
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.